

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 23 febbraio al 1° marzo 2017)

INDICE

AMATI ed altri: sulle misure per la conservazione della biodiversità e della fauna selvatica, con particolare riferimento alla tutela del lupo (4-05280) (risp. GALLETTI, <i>ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i>)	Pag. 6109	DE POLI: sul sistema Aliplast di riciclo degli imballaggi (4-00916) (risp. GALLETTI, <i>ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i>)	6130
sulle misure per la conservazione della biodiversità e della fauna selvatica, con particolare riferimento alla tutela del lupo (4-05364) (risp. GALLETTI, <i>ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i>)	6113	DE PIN: sull'inquinamento da PFAS delle falde acquifere venete scoperto nel 2013 (4-05440) (risp. GALLETTI, <i>ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i>)	6127
CAMPANELLA ed altri: sul disastro ferroviario in Puglia nella tratta tra Corato e Andria del 12 luglio 2016 (4-06118) (risp. DELRIO, <i>ministro delle infrastrutture e dei trasporti</i>)	6118	MARINELLO ed altri: sulla gestione dell'emergenza rifiuti in Sicilia (4-05004) (risp. GALLETTI, <i>ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i>)	6136
CIRINNA': sull'abbattimento dei lupi per ragioni di difesa dell'uomo e degli animali da pastore (4-04540) (risp. GALLETTI, <i>ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i>)	6122	TOSATO: sui frequenti attacchi dei lupi in Lessinia, in provincia di Verona (4-05216) (risp. GALLETTI, <i>ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i>)	6148

AMATI, CIRINNA', GRANAIOLA, VALENTINI, DE PETRIS. - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute.* - Premesso che:

il lupo è tutelato come specie prioritaria dalla direttiva "Habitat" 92/43/CEE, che ne impone a tutti i Paesi membri la tutela, proibendone la cattura, l'uccisione, la detenzione, il disturbo e la commercializzazione, prevedendo deroghe a tali divieti solo in eccezionali casi, accertate specifiche condizioni puntualmente previste;

in Italia, fin dai primi anni '70, il lupo è stato sottoposto a tutela per la conservazione della biodiversità e della fauna selvatica del nostro territorio. Ciononostante, attendibili rilevazioni stimano che la sua presenza non superi le 1.500 unità;

a causa del bracconaggio, ogni anno vengono uccisi circa 300 esemplari di lupo, pari al 20 per cento della popolazione, attraverso l'utilizzo di cippi, bocconi avvelenati, armi da fuoco;

il lupo svolge un ruolo importante come predatore naturale di altre specie, spesso considerate esse stesse fonte di problemi per sovrappopolazione;

spesso, i danni per la predazione di animali da allevamento attribuiti al lupo sono, invece, opera di gruppi di cani abbandonati, talvolta ibridi, che adottano tecniche predatorie per sopravvivere. Un fatto notorio, causato dall'ancora limitata implementazione delle misure previste dalla legge nazionale per la prevenzione del randagismo (legge n. 281 del 1991), a più di 20 anni dalla sua entrata in vigore;

per la cattura degli esemplari ibridi e dei cani vaganti, al fine di preservare la purezza del lupo stesso, è stato recentemente messo in atto il piano "Life-Ibriwolf";

considerato che:

si apprende dalla stampa che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'Unione zoologica italiana avrebbero preso in considerazione l'ipotesi di abbattere esemplari di lupo e cani vaganti;

l'ipotesi ammetterebbe la possibilità di uccidere lupi e cani vaganti nella misura del 5 per cento del numero totale, giustificando tale deroga in funzione di una misura necessaria, per via della tensione sociale rilevata in alcune zone recentemente ripopolate dal lupo e delle rimostranze sollevate da alcuni allevatori;

considerato altresì che:

tale deroga non contemplerebbe gli obblighi in capo al nostro Paese, per quanto riguarda la conservazione e la tutela della fauna selvatica;

le esigenze degli allevatori e le esigenze di tutela della fauna selvatica possono essere bilanciate facendo ricorso a misure di prevenzione, già adottate dalla maggior parte degli allevatori nel nostro Paese, quali: recinzioni mobili, cani da pastore, ricoveri notturni per gli animali;

la deroga alle norme vigenti, consentendo l'uccisione di esemplari sottoposti a tutela, può implicare un incremento di fatto del bracconaggio e delle uccisioni illegali di fauna selvatica,

si chiede di sapere:

quale sia la posizione del Ministro dell'ambiente in merito agli obblighi in capo all'Italia per l'adeguamento della normativa nazionale a quanto stabilito dalla direttiva "Habitat";

quale sia la sua posizione rispetto alla preoccupazione manifestata dall'opinione pubblica in riferimento all'adozione di metodi violenti di rimozione di esemplari di una specie sottoposta a tutela;

quali siano le misure previste per promuovere l'adozione di misure di prevenzione da parte degli allevatori, strumento essenziale per garantire la pacifica convivenza fra uomo e animali selvatici;

quali siano le misure previste dal Ministro della salute per garantire l'effettiva implementazione della legge n. 281 del 1991, strumento fondamentale per la prevenzione del randagismo e misura necessaria anche per affrontare il problema degli esemplari ibridi e delle predazioni.

(4-05280)

(16 febbraio 2016)

RISPOSTA. - La conservazione e la gestione del lupo costituiscono un argomento che catalizza l'attenzione dei portatori di interesse e della

società civile, suscitando ampio dibattito in tutte le sedi; inoltre polarizza le posizioni su opposti schieramenti: da un lato, le ragioni di chi vede i danni provocati da questo predatore e, dall'altro, le ragioni di chi chiede la tutela di una specie protetta.

In questo contesto il Ministero dell'ambiente si è attivato per aggiornare il piano d'azione del lupo, risalente al 2002 e ormai superato. Questo anche grazie al fatto che, a seguito di anni di impegno e di risorse investite da parte delle amministrazioni pubbliche e di privati (non esiste alcuna specie protetta in Italia per la quale siano state investite più risorse), lo stato di conservazione del lupo è oggi notevolmente migliorato (si stimano tra 1.000 e 2.000 animali contro i poco più di 100 all'inizio degli anni '70). La più recente valutazione della IUCN (Unione internazionale per la conservazione della natura) per il lupo in Italia indica un rischio di estinzione inferiore rispetto al passato, dal momento che la specie non è più inserita nella categoria "in pericolo di estinzione", ma nella categoria inferiore di specie "vulnerabile". L'aggiornamento del piano d'azione è basato sulle migliori conoscenze scientifiche, attraverso un percorso condotto in assoluta trasparenza tramite incontri tecnici di esperti, consultazione dei portatori di interesse (associazioni di protezione ambientale, associazioni agricole, rappresentanti delle aree protette, eccetera) e lavori del Comitato paritetico per la biodiversità, organismo di *governance* della Strategia nazionale della biodiversità al quale partecipano i Ministeri interessati, le Regioni e le Province autonome. Solo a seguito dell'approvazione da parte di tale Comitato si chiederà alla Conferenza Stato-Regioni di esprimere l'Intesa sul Piano d'azione in questione.

Nella riunione del 17 febbraio 2016 il Comitato paritetico per la biodiversità ha condiviso la necessità di aggiornare il documento risalente al 2002. Si è anche riconosciuto che l'attuale bozza di "Piano di conservazione e di gestione del lupo in Italia" è stata redatta su solide basi tecnico-scientifiche, con il supporto dei migliori esperti in materia (una settantina di esperti hanno fornito dati e informazioni utili per la stesura del Piano).

Nel contempo si è condivisa l'esigenza di approfondire tutti gli aspetti del medesimo Piano, al fine di adottare uno strumento che consenta di proteggere una specie di particolare pregio e che garantisca allo stesso tempo una convivenza sostenibile con le attività antropiche, tra cui l'allevamento.

Nell'ambito delle misure volte a migliorare lo stato di conservazione del lupo, sono state oggetto di approfondimento le ipotesi di deroghe al divieto di prelievo, secondo quanto previsto dalla direttiva "Habitat" e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, ponendo tuttavia una serie di prescrizioni più stringenti rispetto alla normativa vigente.

La competente Direzione generale del Ministero ha raccolto i commenti da parte delle Regioni, delle Province autonome e dei Ministeri, nonché delle associazioni ambientaliste, delle associazioni agricole, delle aree protette e di esperti. Un ulteriore importante momento di confronto è stato il *meeting* organizzato presso il parco nazionale della Majella il giorno 8 aprile 2016, in cui sono state presentate le buone pratiche per il futuro del lupo in Italia. Dai commenti e contributi ricevuti emerge un generale apprezzamento per l'iniziativa di procedere ad un rinnovato Piano nazionale per il lupo e consenso sull'impianto generale del Piano e la sua articolazione. In estrema sintesi i contributi finora pervenuti suggeriscono miglioramenti puntuali e un approfondimento, sul tema del ricorso alle deroghe, ritenute importanti da alcune Regioni e per contro non risolutive da parte di altre.

La maggior parte delle osservazioni è stata recepita in quanto utile a chiarire concetti ed inserire precisazioni. All'esito di questi aggiornamenti il Piano prevede ora ventidue azioni, oltre a quella sulle deroghe, che non si configura come un'azione in senso stretto, perché costituisce una possibilità già prevista per legge, la cui operatività è peraltro stata subordinata alla realizzazione delle azioni relative alla prevenzione e all'indennizzo dei danni e alla condizione che la limitazione non comporti rischi per lo stato di conservazione della specie.

Per ogni azione sono indicati esplicitamente tempi, priorità, responsabili, programma, indicatori di realizzazione. Le principali modifiche rispetto alla versione originale presentata al Comitato paritetico per la biodiversità riguardano le azioni di prevenzione e mitigazione dei danni al bestiame domestico, di controllo del randagismo e degli ibridi, di applicazione delle deroghe, di attività di antibraconaggio, di sensibilizzazione, divulgazione ed informazione. In particolare si evidenzia: a) una nuova azione per contrastare il bracconaggio, mediante la costituzione di un nucleo dedicato alle attività investigative e repressive del bracconaggio; b) revisione e rafforzamento delle sei misure di prevenzione, mitigazione dei conflitti, indennizzo dei danni, inclusa la valutazione della loro efficacia; c) revisione e rafforzamento delle tre misure di sensibilizzazione, divulgazione e informazione; d) rafforzamento dei vincoli per le deroghe al divieto di abbattimento di lupi, ivi inclusa la prescrizione della sua operatività solo a seguito dell'attuazione dell'azione relativa a indennizzo dei danni, sussidi e incentivi.

Con riferimento alle informazioni circolate anche attraverso gli organi di stampa, si precisa che la nuova versione del Piano non prevede alcuna quota di abbattimenti autorizzati a priori (concetto contrario alla direttiva Habitat, alla normativa nazionale e totalmente estraneo al Piano) e in nessun punto del Piano si fa riferimento all'abbattimento di cani-lupo e cani randagi, né all'interno delle aree protette, né al di fuori. È fissata invece una precisa autolimitazione alle possibilità di deroga per il controllo del lupo già consentite dalla normativa vigente. Per contro, il nuovo Piano d'azione di

prossima emanazione stabilisce azioni mirate a migliorare le attività di anti-bracconaggio, di prevenzione ed indennizzo dei danni, di informazione e sensibilizzazione.

Si evidenzia inoltre che, pur essendo l'applicazione della legge n. 281 del 1991 principalmente di competenza del Ministero della salute e degli enti territoriali, il Piano d'azione in discussione prevede una verifica dell'efficacia delle previsioni normative relative al randagismo canino e su tale base potrà essere definita una proposta migliorativa della citata legge n. 281 del 1991, da attuarsi in sede applicativa o di revisione normativa.

Come concordato nella citata riunione del 17 febbraio 2016, la competente Direzione generale del Ministero ha quindi recentemente inviato la nuova versione del "Piano di conservazione e gestione del lupo in Italia" al Comitato paritetico per la biodiversità per un'ulteriore verifica e per approvazione con procedura *online* da concludersi entro il 13 maggio 2016, a seguito della quale si è provveduto ad inviare tutta la documentazione alla Conferenza Stato-Regioni.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

GALLETTI

(17 maggio 2016)

AMATI, CIRINNA', GRANAIOLA, VALENTINI. - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della giustizia.* - Premesso che:

l'attività venatoria in Italia è regolata dalla legge n. 157 del 1992, recante "Norme per la protezione della fauna omeoterma e prelievo venatorio", che rappresenta la legge quadro di disciplina di tutta la materia della caccia e tutela della fauna selvatica;

norme complementari si trovano nella legge quadro sulle aree protette n. 394 del 1991, Rete Natura 2000 (decreto n. 184 del 2007 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) e nelle leggi regionali di recepimento;

è considerata attività di bracconaggio, non solo la cattura e l'uccisione illegale di animali appartenenti a specie protette, ma anche la caccia al di fuori del periodo previsto dal calendario venatorio, all'interno di aree protette e l'utilizzo di tecniche e mezzi vietati;

il sistema sanzionatorio previsto dalla legge n. 157 del 1992 è rivolto a chi, in possesso di regolare licenza, contravviene alle regole stabilite per l'esercizio dell'attività venatoria;

nei casi di bracconaggio cosiddetto "puro", ovvero perpetrato da persone non in possesso di regolari concessioni, si fa riferimento al furto venatorio, in base agli articoli 624 e 625 del codice penale;

se ne ricorrono i presupposti, è in ogni caso applicabile l'articolo 544-*bis* e *ter* del codice penale sui reati di maltrattamento e uccisione di animali;

considerato che:

in Italia il fenomeno del bracconaggio è ancora molto diffuso e colpisce molte specie di fauna selvatica e specie protette, ma non esistono dati ufficiali che permettano di quantificarlo con precisione;

in base ai dati raccolti dal CABS (Committee against bird slaughter), in collaborazione con le principali associazioni ambientaliste italiane, sulla base delle notizie diffuse dalla stampa, nel periodo dal 1° febbraio 2014 al 31 gennaio 2015, si è registrato un aumento del 28.8 per cento dei casi di bracconaggio rispetto ai dati relativi all'anno precedente;

le attività antibracconaggio erano prevalentemente svolte da Corpo forestale dello Stato, ora accorpato in altre forze di polizia, e Polizia provinciale, ora sciolta, e dalle guardie zoofile e venatorie di associazioni animaliste e ambientaliste;

considerato, altresì, che:

dei 1.500 esemplari di lupo presenti sul territorio italiano, circa 300 vengono abbattuti ogni anno dai bracconieri;

il lupo è tutelato come specie prioritaria dalla direttiva "Habitat" 92/43/CEE, che ne impone a tutti i Paesi membri la tutela, proibendone la cattura, l'uccisione, la detenzione, il disturbo e la commercializzazione;

il 16 febbraio 2015, nel corso della trasmissione televisiva "Le Iene", è stato mandato in onda un servizio sui lupi che popolano la provincia di Parma;

nella corso della trasmissione si è discusso di presunti danni imputabili ai lupi, ma più frequentemente attribuibili ad altri animali e, in particolare, spesso diretta conseguenza della limitata e disomogenea implementazione della legge n. 281 del 1991 per la prevenzione del randagismo, per cui

sono purtroppo molti i cani abbandonati, talvolta ibridi, costretti ad adottare tecniche predatorie per sopravvivere;

fra le persone intervistate nel servizio, è stato sentito un uomo, che ha affermato di aver ucciso 15 lupi utilizzando lacci ed esche alimentari, com'è usuale da parte dei bracconieri;

la questione del bracconaggio nei confronti del lupo è trattata anche nella bozza del "Piano di conservazione e gestione del lupo in Italia" redatta dall'Unione zoologia italiana per conto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

in particolare, il testo segnala che: "nonostante la ampia diffusione di questo fenomeno [il bracconaggio n.d.r.], i casi di condanna per bracconaggio sul lupo sono in numero irrisorio. Risulta pertanto evidente la necessità di una maggiore incisività dell'azione di repressione di questa attività illegale, che va condotta tramite un incremento della sorveglianza, una più efficace azione di indagine sui singoli episodi di bracconaggio e con un più rigoroso controllo del commercio di sostanze tossiche. Inoltre, è utile ricordare che in nessun caso di bracconaggio, l'autorità pubblica si è costituita parte civile",

si chiede di sapere:

quali misure siano state previste per rafforzare i controlli antibracconaggio in Italia, a fronte degli interventi che hanno interessato il Corpo forestale dello Stato e la Polizia provinciale;

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno che l'Autorità pubblica si costituisca parte civile nei procedimenti giudiziari relativi ad attività di bracconaggio, data la loro natura lesiva del patrimonio indisponibile dello Stato;

quali siano le misure previste per assicurare opportune indagini per approfondire casi di possibile palese violazione delle normative, come quello riportato dal servizio trasmesso da "Le Iene";

se non si ritenga in questo caso opportuno che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si costituisca parte civile, in qualità di garante dell'applicazione del regime di tutela del lupo imposto dalla direttiva europea "Habitat", come affermato nello stesso "Piano di conservazione e gestione del lupo in Italia".

(4-05364)

(25 febbraio 2016)

RISPOSTA. - La conservazione e la gestione del lupo costituiscono un argomento che catalizza l'attenzione dei portatori di interesse e della società civile suscitando ampio dibattito in tutte le sedi; inoltre polarizza le posizioni su opposti schieramenti: da un lato, le ragioni di chi vede i danni provocati da questo predatore e, dall'altro, le ragioni di chi chiede la tutela di una specie protetta.

In questo contesto il Ministero dell'ambiente si è attivato per aggiornare il Piano d'azione del lupo, risalente al 2002 e ormai superato. Questo anche grazie al fatto che, a seguito di anni di impegno e di risorse investite da parte delle amministrazioni pubbliche e di privati (non esiste alcuna specie protetta in Italia per la quale siano state investite più risorse), lo stato di conservazione del lupo è oggi notevolmente migliorato (si stimano tra 1.000 e 2.000 animali contro i poco più di 100 all'inizio degli anni '70). La più recente valutazione della IUCN (Unione internazionale per la conservazione della natura) per il lupo in Italia indica un rischio di estinzione inferiore rispetto al passato, dal momento che la specie non è più inserita nella categoria "in pericolo di estinzione", ma nella categoria inferiore di specie "vulnerabile".

L'aggiornamento del Piano d'azione è basato sulle migliori conoscenze scientifiche, attraverso un percorso condotto in assoluta trasparenza tramite incontri tecnici di esperti, consultazione dei portatori di interesse (associazioni di protezione ambientale, associazioni agricole, rappresentanti delle aree protette, eccetera) e lavori del Comitato paritetico per la biodiversità, organismo di *governance* della Strategia nazionale della biodiversità al quale partecipano i Ministeri interessati, le Regioni e le Province autonome. Solo a seguito dell'approvazione da parte di tale Comitato si chiederà alla Conferenza Stato-Regioni di esprimere l'Intesa sul Piano d'azione in questione.

Nella riunione del 17 febbraio 2016 il Comitato paritetico per la biodiversità ha condiviso la necessità di aggiornare il documento risalente al 2002. Si è anche riconosciuto che l'attuale bozza di "Piano di conservazione e di gestione del lupo in Italia" è stata redatta su solide basi tecnico-scientifiche, con il supporto dei migliori esperti in materia (una settantina di esperti hanno fornito dati e informazioni utili per la stesura del Piano).

Nel contempo si è condivisa l'esigenza di approfondire tutti gli aspetti del medesimo Piano, al fine di adottare uno strumento che consenta di proteggere una specie di particolare pregio e che garantisca allo stesso tempo una convivenza sostenibile con le attività antropiche, tra cui l'allevamento. Nell'ambito delle misure volte a migliorare lo stato di conservazione del lupo, sono state oggetto di approfondimento le ipotesi di deroghe al divieto di prelievo, secondo quanto previsto dalla direttiva

"Habitat" e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 357 de 1997, ponendo tuttavia una serie di prescrizioni più stringenti rispetto alla normativa vigente.

La competente Direzione generale del Ministero ha raccolto i commenti da parte delle Regioni, delle Province autonome e dei Ministeri, nonché delle associazioni ambientaliste, delle associazioni agricole, delle aree protette e di esperti. Un ulteriore importante momento di confronto è stato il *meeting* organizzato presso il parco nazionale della Majella il giorno 8 aprile 2016, in cui sono state presentate le buone pratiche per il futuro del lupo in Italia.

Dai commenti e contributi ricevuti emerge un generale apprezzamento per l'iniziativa di procedere ad un rinnovato Piano nazionale per il lupo e consenso sull'impianto generale del Piano e la sua articolazione. In estrema sintesi i contributi finora pervenuti suggeriscono miglioramenti puntuali e un approfondimento sul tema del ricorso alle deroghe, ritenute importanti da alcune Regioni e per contro non risolutive da parte di altre. La maggior parte delle osservazioni è stata recepita in quanto utile a chiarire concetti ed inserire precisazioni.

All'esito di questi aggiornamenti il Piano prevede ora ventidue azioni, oltre a quella sulle deroghe che non si configura come un'azione in senso stretto, perché costituisce una possibilità già prevista per legge, la cui operatività è peraltro stata subordinata alla realizzazione delle azioni relative alla prevenzione e all'indennizzo dei danni e alla condizione che la limitazione non comporti rischi per lo stato di conservazione della specie.

Per ogni azione sono indicati esplicitamente tempi, priorità, responsabili, programma, indicatori di realizzazione.

Le principali modifiche rispetto alla versione originale presentata al Comitato paritetico per la biodiversità riguardano le azioni di prevenzione e mitigazione dei danni al bestiame domestico, di controllo del randagismo e degli ibridi, di applicazione delle deroghe, di attività di antibraconaggio, di sensibilizzazione, divulgazione ed informazione. In particolare si evidenzia: a) una nuova azione per contrastare il bracconaggio, mediante la costituzione di un nucleo dedicato alle attività investigative e repressive del bracconaggio; b) revisione e rafforzamento delle sei misure di prevenzione, mitigazione dei conflitti, indennizzo dei danni, inclusa la valutazione della loro efficacia; c) revisione e rafforzamento delle tre misure di sensibilizzazione, divulgazione e informazione; d) rafforzamento dei vincoli per le deroghe al divieto di abbattimento di lupi, ivi inclusa la prescrizione della sua operatività solo a seguito dell'attuazione dell'azione relativa a indennizzo dei danni, sussidi e incentivi.

Con riferimento alle informazioni circolate anche attraverso gli organi di stampa, si specifica che nella bozza del Piano non è prevista alcuna quota di abbattimenti autorizzati a priori (concetto contrario alla direttiva Habitat, alla normativa nazionale e totalmente estraneo al Piano) e in nessun punto del Piano si fa riferimento all'abbattimento di cani- lupo e cani randagi né all'interno delle aree protette né al di fuori. È fissata invece una precisa autolimitazione alle possibilità di deroga per il controllo del lupo già consentite dalla normativa vigente. Sulla base dei commenti pervenuti dopo la riunione del Comitato paritetico del 17 febbraio, la nuova bozza del Piano prevede un rafforzamento delle azioni contro il bracconaggio, delle azioni di prevenzione e di indennizzo dei danni, delle azioni di informazione e sensibilizzazione.

Come concordato nella citata riunione del 17 febbraio 2016, la competente Direzione generale del Ministero ha quindi recentemente inviato la nuova versione del "Piano di conservazione e gestione del lupo in Italia" al Comitato paritetico per la biodiversità per un'ulteriore verifica e per approvazione con procedura *online* da concludersi entro il 13 maggio 2016, a seguito della quale si provvederà ad inviare tutta la documentazione alla Conferenza Stato-Regioni.

Con riferimento ai quesiti posti, si precisa che la riforma del Corpo forestale dello Stato e delle amministrazioni provinciali comporterà il passaggio del personale attualmente in forza presso altri corpi di Polizia o amministrazioni; in questo senso, a seguito del recente assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri è prevista all'interno dell'Arma l'istituzione di una specifica organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, cui faranno riferimento anche l'attuale Comando carabinieri per la tutela dell'ambiente, compresi i gruppi e i nuclei operativi ecologici (NOE) alle dipendenze. Resta comunque inteso che le attività di vigilanza saranno garantite ed attuate dalle amministrazioni cui saranno affidate le competenze in materia di sorveglianza del patrimonio faunistico.

Si rappresenta inoltre che tra le misure del Piano previste per rafforzare i controlli antibracconaggio vi sono la costituzione a livello nazionale di un apposito nucleo operativo e di un coordinamento dedicato, nonché l'istituzione di nuclei operativi regionali con cani addestrati al rilievo dei bocconi avvelenati.

Si evidenzia infine che la costituzione come parte civile nei procedimenti giudiziari relativi ad attività di bracconaggio viene valutata di volta in volta sulla base della normativa vigente.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

GALLETTI

(17 maggio 2016)

CAMPANELLA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

in data 12 luglio 2016, a seguito del tragico scontro frontale tra 2 treni di proprietà della Ferrotramviaria SpA, un Etr 300 e un Elt 200, che viaggiavano nella tratta Corato - Andria, hanno perso la vita 23 passeggeri e 52 sono rimasti feriti, alcuni in modo grave;

nel tratto, dove è avvenuto lo scontro, la velocità media era al momento di 100-110 chilometri orari. Il medesimo tratto è a binario unico per 37 chilometri ed è previsto che il percorso dei treni sia condizionato dall'arrivo in direzione opposta del treno sullo stesso binario;

su tale linea, la circolazione e il distanziamento dei treni sono regolati dal cosiddetto "blocco telefonico", un sistema primitivo di comunicazione, che si configura nello scambio di fonogrammi registrati tra i capistazione delle 2 stazioni limitrofe, al fine di inoltrare unicamente un convoglio su un determinato tratto del binario;

nel normale funzionamento, solo dopo l'arrivo di un treno controllato di persona dal capostazione, può essere autorizzata telefonicamente la partenza di un ulteriore treno della stazione limitrofa;

il controllo e la vigilanza sulla sicurezza per queste linee, come per altre secondarie, definite correntemente "ex concesse", è svolto direttamente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a differenza della rete Ferrovie dello Stato gestita da Rfi, per la quale è competente l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, ANSF;

nel caso di martedì 12 luglio, il treno in partenza da Corato alle 10:48 e quello in partenza da Andria alle 10:58 dovevano incontrarsi nella stazione di Andria. Incontro, tuttavia, non verificatosi;

la ricostruzione dello scontro sembrerebbe attribuirne la responsabilità ad una combinazione fra errore umano, la presenza del binario unico e soprattutto l'arretratezza del sistema di comunicazione sulla linea, incapace di impedire che tale errore si trasformasse nel drammatico impatto tra i 2 treni;

il Ministro delle infrastrutture e trasporti, Graziano Delrio, a margine di un'informativa resa alla Camera dei deputati ed al Senato, ha dichiarato che in Italia esistono migliaia di chilometri di reti regionali di compe-

tenza di Rfi sicuri, anche se a binario unico; il Ministro ha focalizzato la sua attenzione, dunque, sull'utilizzo dei sistemi tecnologici;

in Puglia, come in altre regioni d'Italia, la maggior parte delle linee ferroviarie risulta essere ancora a binario unico. Dei circa 1.500 chilometri di ferrovia pugliese, inoltre, circa 700 sono gestiti da società concesse e 840 chilometri sono gestite da Rfi;

su 473 chilometri di Ferrovie del Sud Est, circa 460 chilometri sono a binario unico;

il tratto di linea dove si è verificato l'incidente dovrebbe essere parte del grande progetto di ammodernamento delle Ferrovie Nord Barese, una infrastruttura che doveva permettere la prima interconnessione delle reti ferroviarie, incidendo in modo strategico sul sistema della mobilità della regione Puglia;

tale progetto prevede il raddoppio dell'attuale binario unico da Ruvo di Puglia verso Corato e Andria, per poi terminare a Barletta;

l'importo dell'intero finanziamento è di 180 milioni di euro del programma operativo F.E.S.R. Puglia 2007-2013, mentre l'importo di partenza per i 12 chilometri di nuovi binari è di 33 milioni e 427.000 euro. Il soggetto attuatore è la Ferrotramviaria SpA;

sul sito delle Ferrovie Nord Barese risultano ancora disponibili le date relative alle diverse fasi della realizzazione del "Raddoppio linea ferroviaria Corato-Andria": inizio dei lavori previsto per martedì 1° gennaio 2013, fine dei lavori prevista martedì 30 giugno 2015. Il termine del collaudo sarebbe dovuto avvenire il 1° ottobre 2015;

ad oggi, invece, i lavori per il "Grande Progetto" di adeguamento ferroviario dell'area metropolitana del nord barese, in ballo dal 2007, non risultano ancora iniziati;

il piano d'intervento era stato finanziato dall'Unione europea il 27 aprile 2012. Anche a seguito dei ritardi per l'acquisizione dei pareri richiesti dalle norme vigenti, ivi compresi gli adempimenti a cura delle amministrazioni locali, interessate dal citato intervento, il 10 luglio 2014 una deliberazione di Giunta della Regione ha disposto nuovamente il raddoppio del tratto tra Corato e Andria suddividendolo in 2 lotti, riprogrammando il progetto e spostandolo dai fondi europei 2007-2013 al 2014-2020;

considerato che:

a parere degli interroganti, se i tempi per le opere di raddoppio fossero stati rispettati, i 2 treni avrebbero potuto viaggiare su 2 binari diversi;

secondo quanto dichiarato da un dirigente della Ferrotramviaria al quotidiano *on line* "il Fatto Quotidiano", tali gravi ritardi sarebbero da attribuire a rallentamenti burocratici;

dai dati pubblicati sul sito di Ferrotramviaria, al momento, il progetto risulta ancora fermo alla presentazione delle offerte relative alla gara di appalto per la progettazione e l'esecuzione dei lavori per il raddoppio della tratta Corato-Andria;

il bando è stato pubblicato il 19 aprile 2016 e sarebbe dovuto scade-
dere a giugno, ma è stata disposta una proroga al 19 luglio;

a parere degli interroganti, la priorità dovrebbe essere quella di elevare la sicurezza ai livelli massimi, a partire dalla creazione di un'unica Agenzia nazionale che intervenga su tutte le linee,

si chiede di sapere:

quale iniziative il Governo intenda porre in essere, per quanto di competenza, al fine di accertare i motivi dell'assenza del sistema controllo "marcia", meccanismo di sicurezza tecnologica in grado di rimediare agli errori umani;

quale iniziative si intendano porre in essere, per quanto di competenza, al fine di accertare i motivi che hanno portato ai ritardi per la realizzazione dell'infrastruttura ferroviaria relativa al raddoppio della Corato-Andria;

se si intendano porre in essere iniziative per la creazione di un'unica Agenzia nazionale, che intervenga su tutte le linee, al fine di elevare la sicurezza ai livelli massimi.

(4-06118)

(14 luglio 2016)

RISPOSTA. - Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 2017 è stato pubblicato il decreto 5 agosto 2016, recante "Individuazione delle reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per le quali sono attribuite alle Regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione", in attuazione

dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo n. 112 del 2015, recante "Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico".

Con l'entrata in vigore del decreto citato, alle reti ferroviarie individuate dal medesimo, compresa la linea riguardante la tratta ferroviaria Corato - Andria, gestita da Ferrotranviaria SpA, si applica il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 e l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie svolge i compiti e le funzioni previste dallo stesso decreto legislativo n. 162 del 2007 di attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.

Si segnala, invece, che per le ferrovie regionali non ricadenti nell'ambito della direttiva europea 34/2012/UE, occorrerà valutare l'eventuale passaggio all'ANSF in forza di un ulteriore opportuno dispositivo legislativo.

Per quanto riguarda l'intervento di raddoppio della tratta ferroviaria Corato - Andria, la Direzione generale TPL (Trasporto pubblico locale) del Ministero, a seguito del voto n. 40/CTP-FNB del 31 luglio 2014 del Comitato tecnico permanente per la sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianti fissi, ha rilasciato già dal 5 agosto 2014 il NOT, ex art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980, relativo al progetto definitivo riguardante l'intervento "Grande Progetto - adeguamento ferroviario dell'area metropolitana Nord Barese - Progetto definitivo per il raddoppio della tratta Corato - Andria Sud, soppressione di passaggi a livello mediante realizzazione di sottopassi, sovrappassi e viabilità complanare, sistemazione a parcheggio dell'area di pertinenza della stazione di Corato. Opere civili, armamento e trazione elettrica". Le successive procedure di gara per la realizzazione dell'intervento sono quindi state gestite dalla Ferrotranviaria SpA e dalla Regione Puglia, che ha finanziato l'opera con fondi PO-FESR 2007-2013.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

DELRIO

(27 febbraio 2017)

CIRINNA'. - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute.* - Premesso che:

l'articolo 1, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", stabilisce che "La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale"; inoltre, l'articolo 2, comma 1, lettera *a*), riconosce il lupo (*Canis lupus*) tra le specie di mammiferi "particolarmente protette";

l'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", meglio conosciuta come direttiva "Habitat", classifica il lupo tra le specie animali che richiedono una "protezione rigorosa" e vieta il: "catturare o uccidere esemplari di tali specie nell'ambiente naturale; perturbare tali specie, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante l'ibernazione, lo svernamento e la migrazione; distruggere o raccogliere le uova e i nidi nell'ambiente naturale; danneggiare o distruggere i siti di riproduzione o le aree di sosta";

la legge quadro 14 agosto 1991, n. 281, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, dopo aver disposto, all'articolo 1, che "Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente", al successivo articolo 2, comma 6, stabilisce che i cani ricoverati in canili e rifugi per cani "possono essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità";

considerato che:

il fenomeno degli attacchi alle greggi da parte di lupi e canidi è sovente indicato come motivo per abbattere esemplari delle specie. Infatti, negli ultimi tempi si è registrato un aumento degli atti di bracconaggio ai danni di lupi ed ibridi lupo-cane, ben oltre quanto evidenziato dai ritrovamenti di carcasse esposte a scopo intimidatorio;

a ciò si aggiunga che numerose sono le pressioni di rappresentanti del mondo allevatorio e politico per ottenere deroghe alla direttiva "Habitat" al fine di ottenere quote di abbattimento di lupi, nonché modifiche alla normativa dell'Unione europea in materia;

secondo quanto risulterebbe all'interrogante, a seguito di segnalazioni anche da parte dell'Unione zoologica italiana, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare starebbe valutando l'abbattimento di quote di lupi;

i danni da predazione, da parte di lupi ed ibridi, sono da riferire alla naturale presenza sul territorio della specie lupo, anche in ragione del fatto che quest'ultima è tornata a crescere spontaneamente per effetto delle misure di tutela e di buona gestione ambientale adottate in tutti gli Stati membri dell'Unione europea, come evidenziato dalla Commissione europea nel documento "Carnivore key actions for large populations in Europe" (sezione III, parte I, paragrafo 1.1) del gennaio 2015;

inoltre, la Commissione europea stima in circa 800 esemplari la popolazione di lupi presente nel territorio della Repubblica ed include la specie nella categoria VU (vulnerabile);

secondo quanto rilevato nell'ambito del progetto "LIFE Medwolf" (LIFE11 NAT/IT/069), condotto sul territorio toscano, la maggioranza degli atti di aggressione sarebbero da imputare alla cattiva gestione dei cani. Infatti, secondo quanto evidenziato dal progetto, tra le aziende toscane che hanno subito predazioni nel 2014, il 98 per cento non è sorvegliato dal pastore, l'85 per cento non presenta recinzioni per prevenire l'attacco da parte di predatori, il 57 per cento non ha cani da guardia e, infine, il 41 per cento ha solo 2 cani ogni 500 pecore;

il medesimo progetto indica, sulla base del registro ufficiale delle predazioni, in appena lo 0,3 per cento la percentuale del patrimonio zootecnico ovino colpito dalle predazioni nel 2014;

l'11 aprile 2014, la Commissione europea ha espresso, in risposta all'interrogazione parlamentare E-002258-14 presentata dall'on. Andrea Zannoni, la sua preoccupazione qualificando le azioni nei confronti di esemplari di lupo appenninico (*Canis lupus italicus*) come «una minaccia per la salute dell'ambiente naturale, in particolare per il conseguimento degli obiettivi della direttiva "Habitat" e del primo obiettivo della strategia dell'UE per la biodiversità»;

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni dei Ministri in indirizzo in merito alle richieste di deroghe alla direttiva "Habitat" finalizzate alla determinazione di eventuali quote di lupi abbattibili;

quali iniziative intendano intraprendere al fine di garantire la tutela dei lupi e degli ibridi lupo-cane, nonché al fine di impedire azioni di bracconaggio ai loro danni.

(4-04540)

(22 settembre 2015)

RISPOSTA. - La conservazione e la gestione del lupo costituiscono un argomento che catalizza l'attenzione dei portatori di interesse e della società civile suscitando ampio dibattito in tutte le sedi; inoltre polarizza le posizioni su opposti schieramenti: da un lato, le ragioni di chi vede i danni provocati da questo predatore e, dall'altro, le ragioni di chi chiede la tutela di una specie protetta. In questo contesto il Ministero dell'ambiente si è attivato per aggiornare il Piano d'azione del lupo, risalente al 2002 e ormai superato. Questo anche grazie al fatto che, a seguito di anni di impegno e di risorse investite da parte delle amministrazioni pubbliche e di privati (non esiste alcuna specie protetta in Italia per la quale siano state investite più risorse), lo stato di conservazione del lupo è oggi notevolmente migliorato (si stimano tra 1.000 e 2.000 animali contro i poco più di 100 all'inizio degli anni '70). La più recente valutazione della IUCN (Unione internazionale per la conservazione della natura) per il lupo in Italia indica un rischio di estinzione inferiore rispetto al passato, dal momento che la specie non è più inserita nella categoria "in pericolo di estinzione", ma nella categoria inferiore di specie "vulnerabile".

L'aggiornamento del Piano d'azione è basato sulle migliori conoscenze scientifiche, attraverso un percorso condotto in assoluta trasparenza tramite incontri tecnici di esperti, consultazione dei portatori di interesse (associazioni di protezione ambientale, associazioni agricole, rappresentanti delle aree protette, eccetera) e lavori del Comitato paritetico per la biodiversità, organismo di *governance* della Strategia nazionale della biodiversità, al quale partecipano i Ministeri interessati, le Regioni e le Province autonome. Solo a seguito dell'approvazione da parte di tale Comitato si chiederà alla Conferenza Stato-Regioni di esprimere l'Intesa sul piano d'azione in questione.

Nella riunione del 17 febbraio 2016 il Comitato paritetico per la biodiversità ha condiviso la necessità di aggiornare il documento risalente al 2002. Si è anche riconosciuto che l'attuale bozza di "Piano di conservazione e di gestione del lupo in Italia" è stata redatta su solide basi tecnico-scientifiche, con il supporto dei migliori esperti in materia (una settantina di esperti hanno fornito dati e informazioni utili per la stesura del Piano).

Nel contempo si è condivisa l'esigenza di approfondire tutti gli aspetti del medesimo Piano, al fine di adottare uno strumento che consenta di proteggere una specie di particolare pregio e che garantisca allo stesso tempo una convivenza sostenibile con le attività antropiche, tra cui l'allevamento.

Nell'ambito delle misure volte a migliorare lo stato di conservazione del lupo, sono state oggetto di approfondimento le ipotesi di deroghe al divieto di prelievo, secondo quanto previsto dalla direttiva "Habitat" e dal

decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, ponendo tuttavia una serie di prescrizioni più stringenti rispetto alla normativa vigente.

La competente Direzione generale del Ministero ha raccolto i commenti da parte delle Regioni, delle Province autonome e dei Ministeri, nonché delle associazioni ambientaliste, delle associazioni agricole, delle aree protette e di esperti. Un ulteriore importante momento di confronto è stato il *meeting* organizzato presso il Parco nazionale della Majella il giorno 8 aprile 2016, in cui sono state presentate le buone pratiche per il futuro del lupo in Italia.

Dai commenti e contributi ricevuti emerge un generale apprezzamento per l'iniziativa di procedere ad un rinnovato Piano nazionale per il lupo e consenso sull'impianto generale del Piano e la sua articolazione. In estrema sintesi i contributi finora pervenuti suggeriscono miglioramenti puntuali e un approfondimento sul tema del ricorso alle deroghe, ritenute importanti da alcune Regioni e per contro non risolutive da parte di altre. La maggior parte delle osservazioni è stata recepita in quanto utile a chiarire concetti ed inserire precisazioni.

All'esito di questi aggiornamenti il Piano prevede ora ventidue azioni, oltre a quella sulle deroghe che non si configura come un'azione in senso stretto perché costituisce una possibilità già prevista per legge, la cui operatività è peraltro stata subordinata alla realizzazione delle azioni relative alla prevenzione e all'indennizzo dei danni e alla condizione che la limitazione non comporti rischi per lo stato di conservazione della specie. Per ogni azione sono indicati, esplicitamente, tempi, priorità, responsabili, programma, indicatori di realizzazione.

Le principali modifiche rispetto alla versione originale presentata al Comitato paritetico per la biodiversità riguardano le azioni di prevenzione e mitigazione dei danni al bestiame domestico, di controllo del randagismo e degli ibridi, di applicazione delle deroghe, di attività di antibraconaggio, di sensibilizzazione, divulgazione ed informazione.

In particolare si evidenzia: a) una nuova azione per contrastare il bracconaggio, mediante la costituzione di un nucleo dedicato alle attività investigative e repressive del bracconaggio; b) revisione e rafforzamento delle sei misure di prevenzione, mitigazione dei conflitti, indennizzo dei danni, inclusa la valutazione della loro efficacia; c) revisione e rafforzamento delle tre misure di sensibilizzazione, divulgazione e informazione; d) rafforzamento dei vincoli per le deroghe al divieto di abbattimento di lupi, ivi inclusa la prescrizione della sua operatività solo a seguito dell'attuazione dell'azione relativa a indennizzo dei danni, sussidi e incentivi.

Con riferimento alle informazioni circolate anche attraverso gli organi di stampa, si specifica che nella bozza del Piano non è prevista alcu-

na quota di abbattimenti autorizzati a priori (concetto contrario alla direttiva Habitat, alla normativa nazionale e totalmente estraneo al Piano) e in nessun punto del Piano si fa riferimento all'abbattimento di cani- lupo e cani randagi, né all'interno delle aree protette, né al di fuori. È fissata invece una precisa autolimitazione alle possibilità di deroga per il controllo del lupo già consentite dalla normativa vigente. Per contro, il nuovo Piano d'azione di prossima emanazione stabilisce azioni mirate a migliorare le attività di anti-bracconaggio, di prevenzione ed indennizzo dei danni, di informazione e sensibilizzazione.

Come concordato nella citata riunione del 17 febbraio 2016, la competente Direzione generale del Ministero ha quindi recentemente inviato la nuova versione del "Piano di conservazione e gestione del lupo in Italia" al Comitato paritetico per la biodiversità per un'ulteriore verifica e per approvazione con procedura *online* da concludersi entro il 13 maggio 2016, a seguito della quale si è provveduto ad inviare tutta la documentazione alla Conferenza Stato-Regioni.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

GALLETTI

(17 maggio 2016)

DE PIN. - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

nel luglio 2013 le autorità informarono i cittadini sulla presenza nelle falde acquifere del Veneto, spesso in concentrazioni elevatissime, dei composti perfluoroalchilici (PFAS), una nuova classe di inquinanti persistenti globali che resistono per anni nel sangue e per decenni nelle matrici ambientali;

i PFAS (sostanze perfluoroalchiliche chimiche di sintesi utilizzate principalmente per rendere resistenti ai grassi e all'acqua vari materiali come tessuti, tappeti, carta, eccetera) sono prodotti nel Nord-Est da una multinazionale di Trissino (Vicenza) che, secondo l'ARPAV, li ha immessi per decenni direttamente nel fiume Agno e in un depuratore civile che scarica nel fiume Fratta-Gorzone, la cui acqua è usata per irrigare i campi e allevare gli animali;

fino a qualche tempo fa la contaminazione delle falde acquifere si estendeva per circa 180 chilometri quadrati, interessando oltre 350.000 persone in circa 50 comuni di 4 province venete;

la contaminazione delle falde acquifere venete è quasi identica a quella causata negli USA dalla multinazionale Dupont che, nel 2005, pagò oltre 330 milioni di dollari di multa per aver immesso nel fiume Ohio quantità enormi di PFAS e per non aver divulgato i dati sulla cancerogenicità negli animali e sulla loro capacità di attraversare la placenta,

considerato che:

i PFAS, oltre ad essere cancerogeni di classe 2b, sono anche interferenti endocrini che alterano i meccanismi che regolano la produzione di numerosi ormoni, soprattutto tiroidei e steroidi sessuali;

l'Isde-Medici per l'ambiente Italia *onlus* chiese subito che fosse iniziato un monitoraggio sanitario dell'intera popolazione potenzialmente contaminata e il Consiglio nazionale delle ricerche, in accordo con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha attivato una campagna di misura di sostanze chimiche contaminanti rari prevalentemente nella provincia di Vicenza e i comuni limitrofi nelle province di Padova e Verona;

le indagini hanno evidenziato un inquinamento diffuso di sostanze di tipo PFAS nelle aree citate;

è stata istituita una commissione mista Regione Veneto e Istituto superiore di sanità per affrontare e governare il grave inquinamento ambientale legato alla presenza dei composti perfluoroalchilici;

nessuno dei membri di tale commissione si era mai occupato prima del 2013 ed in modo specifico di PFAS e per questo motivo nell'autunno 2014 l'associazione Isde aveva chiesto, senza ricevere risposta alcuna, l'inserimento nella commissione di esperti indipendenti, come il professore Fletcher della London school of hygiene che aveva fatto parte del gruppo di esperti nominati dal tribunale dell'Ohio per gestire il caso PFAS provocato dalla Dupont,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda adoperarsi per un'azione più intensa e decisa contro l'inquinamento da PFAS, soprattutto dal momento che le risorse umane, economiche e tecnologiche sono davvero esigue per affrontare con tempestività ed efficacia un così grave problema;

se non ritenga di dover intervenire urgentemente, anche attraverso un intervento legislativo in cui si proibisca la produzione e la commercializzazione degli alimenti contaminati dai suddetti composti.

(4-05440)

(10 marzo 2016)

RISPOSTA. - Preliminarmente, si forniscono elementi informativi utili ad avere un quadro completo circa la problematica sulla diffusa contaminazione da sostanze perfluorurate delle acque della Provincia di Vicenza, e delle iniziative adottate dal Ministero, in collaborazione con il Ministero della salute, istituti scientifici nazionali e la Regione Veneto.

Innanzitutto, occorre evidenziare che la problematica in questione, evidenziata dallo studio del CNR IRSA, sulla base degli esiti di diverse campagne di monitoraggio, è all'attenzione della Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente, dal mese di maggio 2013.

In particolare, si fa presente che le sostanze citate, per le loro caratteristiche di tossicità e persistenza, causano un inquinamento duraturo delle acque superficiali e sotterranee. Pertanto, a differenza di altri inquinanti organici persistenti, il principale mezzo di diffusione delle sostanze suddette avviene tramite l'acqua, il che compromette non solo i principali corsi fluviali, ma anche le falde acquifere.

Tanto premesso, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha prontamente coinvolto gli enti territoriali competenti per l'esecuzione degli accertamenti necessari all'individuazione delle fonti di immissione delle sostanze e l'attivazione delle misure a tutela dei corpi idrici. Inoltre, si è riservato di attivare tutte le procedure di riparazione del danno ambientale, ai sensi della parte VI del decreto legislativo n. 152 del 2006, in caso di accertamento di responsabilità per il deterioramento dello stato di qualità delle acque.

In particolare, sono state assunte le seguenti iniziative: a) richiesta agli enti territoriali (Regione, Province, Comuni) per l'attivazione di un monitoraggio di indagine volto agli accertamenti necessari all'individuazione delle fonti di immissione delle sostanze e alla valutazione dello stato di qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei; b) richiesta di adozione di eventuali interventi di messa in sicurezza e bonifica/rimozione delle fonti di pressione e di contaminazione, ai fini del contenimento e/o della diffusione delle suddette sostanze; c) richiesta di adozione di sistemi di approvvigionamento alternativi o, laddove tale misura non risulti applicabile,

l'utilizzazione di adeguati sistemi di trattamento delle acque per l'abbattimento delle concentrazioni delle sostanze presenti; d) istituzione di un gruppo tecnico di lavoro, costituito dagli esperti degli istituti scientifici nazionali (CNR IRSA, Istituto superiore di sanità e ISPRA) per la fissazione di *standard* di qualità ambientale (SQA) per la valutazione dello stato ecologico dei corpi idrici superficiali e di valori soglia (VS) per la valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee al fine di effettuare i relativi adeguamenti della normativa tecnica vigente.

Inoltre, con specifico riferimento ai provvedimenti normativi relativi alla materia in questione, si segnala che il suddetto gruppo ha concluso l'attività ed ha inviato formalmente al Ministero, con nota del 28 novembre 2014, la proposta tecnica relativa alla definizione dei suddetti *standard* di qualità ambientale e dei valori soglia.

Gli *standard* di qualità ambientale sono stati inseriti nel decreto legislativo n. 172 del 2015, con cui è stata recepita la direttiva 2013/39/UE sulle sostanze prioritarie. Nel citato decreto è stato altresì inserito l'obbligo per le Regioni e le Province autonome nel cui territorio è stata evidenziata la presenza di tali sostanze in concentrazioni superiori agli SQA, di elaborare mio specifico programma di monitoraggio e un programma preliminare di misure relative a tali sostanze, da inserire nel piano di gestione. Inoltre, si evidenzia che il piano di gestione del distretto idrografico delle Alpi Orientali, approvato in data 3 marzo 2016, contiene sia il piano di monitoraggio, sia il piano preliminare di misure finalizzato a contrastare il fenomeno di inquinamento da sostanze perfluoroalchiliche.

Peraltro, per quanto riguarda i valori soglia, si segnala che sono stati altresì inseriti nello schema di decreto ministeriale di recepimento della direttiva 2014/80/UE, che modifica la direttiva 2006/118/CE sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento.

Lo schema del provvedimento è stato inviato con nota dell'11 aprile 2016 al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, per l'acquisizione del previsto parere, al fine di concludere l'*iter* legislativo entro la scadenza stabilita dalla citata direttiva (luglio 2016).

Si fa inoltre presente che, per quanto riguarda la qualità delle acque potabili, con nota del 29 gennaio 2014, inviata alla Regione Veneto, il Ministero della salute ha raccomandato, sulla base delle indicazioni fornite dall'Istituto superiore di sanità, l'impiego di tecniche di assorbimento e/o filtrazione attraverso membrane o filtri a carbone attivo di provata efficienza per la rimozione di PFAS nella filiera di produzione e distribuzione delle acque destinate a consumo umano, indicando contestualmente i livelli di *performance* (obiettivo) per PFOS (acido perfluorooottansolfonico), PFOA (acido perfluorooottanoico) e PFAS (sostanze perfluoroalchiliche).

Inoltre, l'Istituto superiore di sanità, dietro specifica richiesta della Regione Veneto, con nota del 23 giugno 2015, ha individuato i valori di CSC (concentrazione valori soglia), sia per le acque sotterranee che per i terreni, da assumere a riferimento in relazione ad eventuali interventi di messa in sicurezza e bonifica.

Ad ogni modo, per quanto di competenza, il Ministero continuerà a tenersi informato e continuerà a svolgere un'attività di sollecito nei confronti dei soggetti territorialmente competenti, anche al fine di valutare eventuali coinvolgimenti di altri soggetti istituzionali.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

GALLETTI

(17 maggio 2016)

DE POLI. - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

il gruppo Aliplast SpA, con sede in Ospedaletto di Istrana (Trevi-
so), opera da anni, con successo, nel settore della raccolta, riciclaggio e tra-
sformazione della materia plastica;

tale gruppo dal 2009 ha avviato un sistema autonomo di gestione
dei rifiuti dei propri imballaggi secondari e terziari (approvato dall'Osserva-
torio nazionale sui rifiuti) che successivamente vengono raccolti e riciclati
in una percentuale che supera il 60 per cento del materiale immesso nel
mercato;

il gruppo, che ha alle proprie dipendenze oltre 400 dipendenti,
svolge la propria attività su tutto il territorio nazionale, grazie anche al con-
sorzio Carpi che gestisce gli aspetti legati all'operatività e al monitoraggio
del sistema ("sistema PARI");

risulta all'interrogante che il CO.NA.I., Consorzio nazionale im-
ballaggi, in virtù di una recente sentenza del Consiglio di Stato, recentemen-
te ha inviato a tutti i clienti di Aliplast una lettera che mette in serie difficol-
tà l'esistenza del "sistema Pari" e quindi del consorzio Carpi, arrecando un
duro colpo al gruppo Aliplast;

l'iniziativa della Aliplast presenta le seguenti caratteristiche: ap-
plicazione di un contributo ambientale dimezzato rispetto a quello praticato
dal CONAI (chiamato "CAC", 60 Euro/ton contro 110); raggiungimento di
percentuali di eccellenza nel riciclaggio effettivo del materiale (oltre il 60

per cento se si considerano i rifiuti plastici generati dai propri imballaggi, rispetto a poco più del 30 per cento di COREPLA, consorzio di filiera CONAI per la plastica); ottimizzazione dei processi industriali (in una logica di prossimità e di minore impatto ambientale) e raccolta dei rifiuti di imballaggi direttamente presso i produttori/detentori; riduzione, a valori prossimi allo zero del materiale cosiddetto di "scarto" della raccolta di imballaggi in plastica (che, in genere, in una raccolta differenziata "spinta" nel "modello CONAI-COREPLA" ammonta a circa il 30 per cento) consentendo un riciclaggio di maggior quantità e qualità; mancato conferimento del materiale ad impianti di combustione (come avviene per CONAI-COREPLA) in quanto l'unica priorità è il riciclo della materia; potendo contare sul proprio contributo (si ripete dimezzato rispetto al CAC) non impatta economicamente e finanziariamente sul consumatore e sulle casse pubbliche;

la Aliplast ha più volte denunciato, in tutte le sedi competenti, come il CONAI abbia ostacolato il "sistema PARI", venendo meno alla sua funzione *super partes* che dovrebbe essere volta al coordinamento, alla massimizzazione delle risorse e al raggiungimento degli obiettivi di riciclo e recupero nazionali;

l'art. 224, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, afferma come il CONAI debba anche "promuovere accordi di programma con gli operatori economici per favorire il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio e ne garantisce l'attuazione" (lett. "d") e "assicura (re) la necessaria cooperazione tra i consorzi [...] e gli altri operatori economici ..." (lett. "e"),

si chiede di sapere quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda adottare circa le problematiche innanzi rappresentate e se non ritenga opportuno attivarsi affinché la Aliplast, gruppo di eccellenza nel riciclaggio di rifiuti di imballaggio, possa continuare ad operare senza ostacoli nel mercato.

(4-00916)

(26 settembre 2013)

RISPOSTA. - In termini generali, si evidenzia che il decreto legislativo n. 152 del 2006 prevede all'art. 221, commi 2 e 3, tre possibili soluzioni alternative che i produttori possono adottare per assolvere ai loro obblighi ambientali: i) aderire al CONAI, oppure costituire un sistema di gestione alternativo, sia esso ii) un sistema cauzionale (ai fini della ripresa diretta) oppure iii) un cosiddetto sistema autonomo di gestione dei rifiuti da imballaggio (nel prosieguo indicato anche come "sistema autonomo").

I sistemi autonomi eventualmente riconosciuti devono garantire la corretta gestione dei propri rifiuti che derivano da tutti gli imballaggi immessi al consumo dai produttori che abbiano costituito i medesimi sistemi.

Con riferimento alla raccolta, qualora il sistema autonomo non sia in grado di assicurare e di provare che tutti i rifiuti di imballaggio derivanti dagli imballaggi immessi sul mercato dai produttori partecipanti siano raccolti, devono corrispondere un differenziale contributo al CONAI nella percentuale residuale. Infatti, poiché il CONAI è tenuto comunque a garantire la raccolta di tutti i rifiuti di imballaggio sul territorio nazionale, non può farsi carico degli oneri derivanti dalla raccolta di rifiuti di imballaggio generati da imballaggi immessi al consumo da produttori che non siano consorziati CONAI.

Ai fini del riconoscimento, il Ministero dell'ambiente deve accertare che il sistema autonomo risponda ai seguenti requisiti: efficacia, efficienza, economicità, capacità di funzionamento in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, effettiva e autonoma funzionalità, capacità di conseguire gli obiettivi di recupero e riciclaggio dell'allegato E al decreto legislativo n. 152 del 2006, idoneità a garantire che utilizzatori e utenti finali siano informati sulle modalità di funzionamento del sistema adottato.

L'*iter* di riconoscimento consta di due fasi: una verifica *ex ante* da parte del Ministero dell'ambiente circa l'idoneità del progetto presentato, che si conclude con un riconoscimento di carattere previsionale; un accertamento *ex post* dell'effettivo funzionamento del sistema.

Detto procedimento bifasico è stato delineato, secondo una interpretazione "chiara" della norma, dall'ex Osservatorio nazionale sui rifiuti (ONR - "Relazione illustrativa- procedura di riconoscimento — sistema autonomo PARI" del 20 novembre 2008 n. 572), e poi avallato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 3363/2013, che ha ritenuto inammissibili le censure dedotte dagli appellanti avverso l'articolazione del procedimento di riconoscimento in più fasi ed accertamenti progressivi, ritenendo nel merito che trattasi di un procedimento *in progress* che abbisogna di un'attività rigorosa di verifica circa il reale funzionamento del sistema e del conseguimento degli obiettivi di recupero e/o riciclo.

I consorzi autonomi oggetto di procedure di riconoscimento sono soltanto due e tutti attivi nella filiera della plastica. Si tratta del: 1. Sistema P.A.R.I. (Aliplast) approvato con decreto direttoriale n. 5201 del 4 agosto 2014. Il provvedimento di riconoscimento reca delle condizioni, che saranno oggetto di riscontro da parte del Ministero dell'ambiente. Il CONAI, il Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti in plastica (COREPLA) ed Aliplast hanno impugnato autonomamente il suddetto decreto di riconoscimento innanzi al TAR del Lazio, chiedendone l'annullamento. I giudizi sono ancora pendenti; 2. Consorzio nazionale im-

ballaggi in plastica (CONIP) approvato nel 1998 dall'Osservatorio nazionale sui rifiuti per il recupero di casse in plastica. Il CONIP è stato approvato con decreto n. 28 dell'8 aprile 2016 per il recupero di *pallet* in plastica.

La procedura di riconoscimento del sistema P.A.R.I., creato da Aliplast per gestire gli imballaggi in polietilene a bassa densità, come noto, ha avuto una durata piuttosto lunga, in larga parte addebitabile ai tempi del giudizio di impugnazione avviato dal CONAI.

Nel novembre del 2009, l'Osservatorio nazionale sui rifiuti ha accolto l'istanza per l'attivazione della procedura di riconoscimento del sistema autonomo P.A.R.I., rinviando ad una fase successiva l'accertamento dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità del sistema e della capacità dello stesso di perseguire gli obiettivi di legge.

Questa seconda fase si è conclusa con il provvedimento n. ONR/9/440 del 30 giugno 2009, con il quale l'Osservatorio nazionale sui rifiuti ha accertato, ai sensi dell'art. 221, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, l'effettivo funzionamento del sistema autonomo P.A.R.I. e l'idoneità dello stesso a raggiungere gli obiettivi stabiliti.

Il citato provvedimento di riconoscimento da parte dell'Osservatorio è stato impugnato da parte del CONAI innanzi al TAR del Lazio. Il giudizio è, poi, proseguito sino in grado d'appello ed il Consiglio di Stato con sentenza n. 3363/2013, nel confermare la sentenza di primo grado e annullare il provvedimento autorizzativo "definitivo" emesso dall'ONR, ha ordinato al Ministero dell'ambiente, divenuto *medio tempore* titolare delle funzioni inizialmente attribuite al soppresso Osservatorio, di proseguire il pertinente *iter* procedurale, volto alla verifica sperimentale dell'effettivo funzionamento del sistema autonomo, per rendere, se del caso, l'autorizzazione richiesta.

Pertanto, il Ministero dell'ambiente, avvalendosi anche di ISPRA per le necessarie attività istruttorie ed acquisendo gli elementi di valutazione da parte di CONAI, ha riconosciuto in modo definitivo il sistema P.A.R.I. con decreto direttoriale n. 5201 del 4 agosto 2014, conclusivo dell'intero *iter* di cui all'art. 221, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Il provvedimento autorizzatorio di riconoscimento del sistema autonomo dell'agosto 2014, altresì, è stato impugnato innanzi al TAR del Lazio, con ricorsi autonomi, rispettivamente da Aliplast SpA, dal CONAI e dal COREPLA. Ad oggi, come già evidenziato, i contenziosi sono ancora pendenti innanzi al TAR.

L'*iter* procedimentale di riconoscimento del sistema P.A.R.I. è attenzionato dall'Autorità garante della concorrenza ed il mercato che, in data 17 luglio 2014, ha avviato un'istruttoria (procedimento A476) volta a verifi-

care la sussistenza di un'ipotesi di abuso di posizione dominante da parte del CONAI nell'interesse del COREPLA.

Nei corso del procedimento, CONAI e COREPLA hanno presentato innanzi all'Autorità garante della concorrenza e del mercato una proposta congiunta di impegni, che sono stati valutati dall'Autorità garante *prima facie* non manifestamente infondati. Pertanto, l'Autorità, con delibera del 1° aprile 2015, ha disposto la loro pubblicazione sul sito *internet* e sul bollettino, al fine di consentire ai terzi interessati di fornire osservazioni ed ha chiesto un'analisi degli stessi anche da parte del Ministero dell'ambiente.

A seguito di questa fase di consultazione e di acquisizione delle osservazioni pervenute sia dagli operatori privati sia dal Ministero dell'ambiente, da ISPRA e da ARPA Veneto, il CONAI e il COREPLA hanno fornito una versione definitiva degli impegni apportando delle modifiche accessorie.

L'Autorità garante con provvedimento n. 25609 del 3 settembre 2015 ha concluso la procedura valutando idonei gli impegni assunti nella versione definitiva dal CONAI, «in quanto permettono di porre fine e di evitare, anche pro futuro, il verificarsi di condotte strumentali volte a ostacolare e/o ritardare l'ingresso sul mercato rilevante di nuovi sistemi autonomi di gestione dei rifiuti da imballaggi in plastica speciali».

Inoltre, ha deliberato che i consorzi CONAI e COREPLA presentino all'Autorità, entro il 31 dicembre 2015, una relazione illustrativa dell'attuazione degli impegni con riferimento ai rapporti con la società Aliplast, e delle modifiche apportate, in sede di prima applicazione, ai siti *internet* di CONAI e COREPLA, nonché che gli stessi consorzi presentino all'Autorità, entro il 31 dicembre di ciascun anno, una relazione dettagliata sull'attuazione degli impegni assunti, dando conto: 1) delle eventuali istanze di riconoscimento di sistemi autonomi di gestione dei rifiuti da imballaggio in plastica speciali presentate al Ministero dell'ambiente e dell'esito delle stesse; 2) delle informazioni elaborate dal *monitoring trustee* e trasmesse da CONAI al Ministero dell'ambiente in seno alle procedure di riconoscimento dei sistemi autonomi, fornendo altresì copia della corrispondenza intercorsa con il Ministero; 3) della tempistica e delle condizioni contrattuali previste negli accordi eventualmente stipulati con i sistemi autonomi; 4) delle eventuali ulteriori modifiche ai contenuti dei siti *internet* di CONAI.

Come rappresentato, il decreto di riconoscimento del sistema P.A.R.I. prevede alcune condizioni e prescrizioni, in quanto dagli esiti dell'istruttoria il suddetto sistema, pur essendo ritenuto idoneo a raggiungere gli obiettivi previsti dall'art. 221 del decreto legislativo n. 152 del 2006, necessita della ottemperanza di alcune prescrizioni contenute nel decreto, di seguito elencate:

1. con riferimento al requisito dell'informazione agli utilizzatori ed agli utenti finali degli imballaggi, Aliplast SpA è tenuta ad implementare il sistema di informazione al fine di garantire la piena conoscenza delle modalità operative ed organizzative del sistema P.A.R.I. anche agli utilizzatori che cedono il bene all'utente finale e agli utenti finali nonché alle imprese di raccolta;

2. con riferimento al requisito dell'autonomia funzionale del sistema, Aliplast SpA è tenuta a garantire la copertura dei costi di ritiro dei rifiuti di imballaggio marchiati P.A.R.I. conferiti nel sistema pubblico di raccolta secondo una delle seguenti modalità alternative: a) dimostrare che i rifiuti marchiati P.A.R.I. non sono conferiti al servizio pubblico di raccolta, ma che sono ripresi e raccolti da Aliplast SpA, tramite accordi con i singoli utilizzatori finali, soprattutto in quelle aree del Paese dove l'intercettazione degli imballaggi afferenti al sistema si attesta a valori percentuali bassi rispetto all'immesso al consumo di detti imballaggi nelle medesime aree; b) garantire la copertura dei costi di raccolta degli imballaggi marchiati P.A.R.I. conferiti al servizio pubblico di raccolta e ritirati dal CONAI, mediante la stipula entro 3 mesi dalla notifica del presente decreto di un'apposita convenzione con il CONAI, oppure con ANCI, come espressamente previsto nella sentenza del Consiglio di Stato n. 3363/2013. Fino a che non sono soddisfatti i requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b) del citato articolo, Aliplast SpA è tenuta a corrispondere al CONAI un contributo commisurato ad una quota pari al 20 per cento delle quantità degli imballaggi immessi sul mercato dalla stessa società, a copertura dei costi della raccolta differenziata effettuata dalla pubblica amministrazione.

3. Entro 3 mesi dalla notifica del citato decreto, Aliplast è tenuta a comunicare al Ministero dell'ambiente le misure adottate per consentire l'implementazione dei requisiti relativi ai due punti precedenti.

4. Aliplast, durante i 12 mesi successivi all'adozione del citato decreto, dovrà incaricare un soggetto terzo e indipendente di svolgere almeno venti campionamenti ed analisi merceologiche presso l'impianto di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio in LDPE e trasmettere gli esiti degli stessi al Ministero dell'ambiente e a ISPRA.

Si ricorda che Aliplast ha impugnato il suddetto decreto di riconoscimento per i profili ritenuti lesivi della propria posizione giuridica soggettiva attinenti alle prescrizioni indicate.

Aliplast sta ottemperando alle prescrizioni indicate nel decreto di riconoscimento ed ha trasmesso relazioni atte a dimostrare che le condizioni ivi previste risultino soddisfatte; in ogni caso, è stato richiesto in questi mesi ad Aliplast di fornire al Ministero dell'ambiente e a ISPRA i risultati dei campionamenti e delle analisi merceologiche presso l'impianto di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio in LDPE, svolte da un soggetto terzo e indi-

pendente, al fine di garantire il miglioramento dei sistemi di campionamento adottati, ricordando che l'efficacia del riconoscimento è risolutivamente condizionata al rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui al decreto di riconoscimento. Aliplast ha inviato la documentazione richiesta, che è al vaglio istruttorio di ISPRA e, in particolare, di Arpa Veneto per le verifiche *in loco*.

In ogni caso, per quanto di competenza, il Ministero continuerà a tenersi informato ed a svolgere un'attività di monitoraggio.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

GALLETTI

(20 ottobre 2016)

MARINELLO, MANCUSO, DI BIAGIO, COMPAGNONE, LANIECE. - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*. - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

la Regione Sicilia fin dal 1999, nel ciclo integrato dei rifiuti, risulta essere in larga misura caratterizzata da interventi regolati con procedure emergenziali, *ex* articolo 5, della legge n. 225 del 1992;

la disposizione commissariale n. 164 del 19 dicembre 2011 dell'ufficio del commissario delegato per l'emergenza rifiuti (in forza dei poteri di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 luglio 2010, n. 3887) ha adottato il "Programma Generale degli interventi dell'Ufficio del Commissario delegato", il quale prevede un piano finanziario di ben 200 milioni di euro così ripartiti: a) 94.686.329 euro per il programma per l'incremento del sistema impiantistico, destinato alla frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata; b) 46.276.641,05 euro per il programma per l'incremento della raccolta differenziata; c) 30.000.000 euro per il programma finanziario per interventi sostitutivi; 18.000 euro per il programma adeguamento discariche; e) 9.037.029,95 euro per il programma rifiuti abbandonati; 2.000.000 euro per la struttura di supporto all'ordinanza n. 3887 del 2010;

la disposizione commissariale n. 58107 del 19 dicembre 2011 ha previsto, tra l'altro, che per l'adeguamento delle discariche esistenti alla data della predetta disposizione occorresse operare solo "su siti sui quali sia accertata l'assenza di problematiche ambientali rilevanti e quindi si possa escludere la necessità di interventi di bonifica e/o messa in sicurezza permanente (ai sensi del decreto legislativo 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni)" ed ancora di "limitare interventi che necessitano investimenti

su fondi pubblici, prevedendo esclusivamente anticipazioni di capitali", nei limiti dei previsti 18 milioni di euro, stanziati con la citata disposizione commissariale n. 164 del 19 dicembre 2011;

l'articolo 2 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 giugno 2013, n. 147), riconoscendo la permanenza di condizioni di emergenza ambientale e la straordinaria necessità e urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuità negli interventi, posti in essere nel corso della gestione della medesima emergenza ambientale, in deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 59 del 15 maggio 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100 del 12 luglio 2012, ha disposto che, sino al 31 dicembre 2012, continuassero a produrre effetti, salva diversa previsione del medesimo articolo 2, le disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3887 del 9 luglio 2010, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 23 luglio 2010, limitatamente ad alcuni interventi espressamente indicati, affidando le funzioni del commissario, previsto dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3887, a soggetto nominato dal Presidente della Regione Siciliana;

il giornale *on line* "livesicilia", giovedì 10 dicembre 2015, con un articolo a firma del giornalista Claudio Reale dal titolo "I soldi della differenziata? Per le discariche", ha reso di pubblico dominio la notizia che, nel 2013, uno stanziamento di importo pari a quasi 95 milioni di euro, che doveva essere utilizzato per la realizzazione di 15 impianti di compostaggio, sarebbe stato sottratto a tale destinazione, allo scopo di realizzare, invece dei predetti impianti, 3 nuove discariche (Gela, Enna e Messina) e ampliarne una già esistente (Bellolampo), per una spesa complessiva prevista di 102 milioni di euro;

in merito alla decisione menzionata, le competenti autorità regionali non risultano aver riferito alla Commissione di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, che ha in corso una procedura in capo alla Sicilia;

in relazione ad alcuni dei siti di discarica menzionati, secondo notizie di stampa, risultano pendenti procedimenti innanzi alle autorità giudiziarie competenti, a causa dell'inquinamento provocato (Bellolampo, Gela ed Enna);

i componenti della commissione di gara per la realizzazione o l'ampliamento delle citate discariche sono stati nominati dal commissario delegato, per giunta tra soggetti estranei all'amministrazione regionale, fiduciari del Gabinetto dell'assessore all'energia, in tal modo disattendendo l'obbligo di nominare i predetti componenti da parte delle competenti stazioni

uniche appaltanti (UREGA), a seguito di sorteggio pubblico, come previsto dall'articolo 9, commi 6 e 15, della legge regionale n. 12 del 2011;

con lettera prot. 377/13 del 12 gennaio 2015, indirizzata al Presidente del Consiglio dei ministri, a firma congiunta dei presidenti delle commissioni Ambiente di Senato e Camera, sono state segnalate anomalie nelle procedure adottate per la gestione dell'emergenza rifiuti nella Regione Sicilia;

un *dossier* della sezione provinciale di Agrigento della Confederazione generale italiana del lavoro del 18 febbraio 2015 ha stigmatizzato il fatto che le strutture che gestiscono lo smaltimento in discarica praticano tariffe notevolmente eterogenee e ingiustificate, evidenziando come questo rappresenti un fatto "doppiamente grave per le strutture pubbliche: poiché per costruirle sono stati utilizzate risorse pubbliche e perché le tariffe dovrebbero essere più basse non dovendo conseguire profitti. Il Governo della Regione ha il dovere di accendere i riflettori su questo aspetto non marginale eliminando tutte le distorsioni che il sistema accusa",

si chiede di sapere:

se al Ministro in indirizzo risulti con quale disposizione commissariale, nel 2013, sia stato disposto di non utilizzare lo stanziamento di 94.686.329 di euro, previsto per la realizzazione di 15 impianti di compostaggio, e se sulla stessa sia stato acquisito il parere dei sindaci dei comuni interessati, i quali potrebbero non essere stati informati della volontà di distogliere i fondi, per realizzare i predetti impianti, allo scopo di realizzare 3 nuove discariche e ampliarne una già esistente;

se intenda acquisire i provvedimenti del commissario delegato e gli eventuali atti istruttori, in base ai quali, contravvenendo alla disposizione commissariale n. 58107 del 19 dicembre 2011, è stato disposto lo stanziamento di 102 milioni di euro a fondo perduto, e non mediante anticipazioni di capitale, per la realizzazione o l'ampliamento di siti di discarica, in relazione ad alcuni dei quali, per giunta, risultano pendenti procedimenti innanzi alle autorità giudiziarie competenti, a causa dell'inquinamento provocato;

se risulti che i provvedimenti del commissario delegato siano stati adottati in conformità ai pareri vincolanti dei prefetti competenti per territorio, secondo quanto prevede l'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 43 del 2013;

se risulti che l'individuazione dei Comuni beneficiari dello stanziamento di 102 milioni di euro sia avvenuta mediante procedure trasparenti e in condizioni di parità di trattamento tra tutti i Comuni siciliani, sedi di discarica (ben 15 nel 2013) e, ove ciò non sia avvenuto, se tale circostanza non configuri gli estremi del danno erariale;

se risulti che il mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, causato dalla decisione di finanziare la realizzazione di nuove discariche o l'ampliamento di discariche esistenti, invece che la realizzazione di impianti di compostaggio, abbia comportato per i Comuni l'assoggettamento a tariffe più elevate per il conferimento in discarica e se tale circostanza, ove accertata, non configuri gli estremi del danno erariale.

(4-05004)

(17 dicembre 2015)

RISPOSTA. - In via preliminare, al fine di cogliere la portata applicativa delle disposizioni normative e commissariali richiamate, nonché l'attuazione del piano di gestione dei rifiuti urbani regionale, si forniscono le seguenti informazioni.

Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3887 del 9 luglio 2010, concernente immediati interventi per fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella Regione Siciliana, il Presidente della Regione è stato nominato commissario delegato per il superamento della situazione di emergenza nel settore della gestione dei rifiuti in atto nella medesima Regione. Il commissario delegato, tra l'altro, in deroga all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della protezione civile, in forza della suddetta ordinanza, era chiamato a predisporre, entro 60 giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della citata ordinanza n. 3887, gli adeguamenti al piano regionale di gestione dei rifiuti anche per incrementare i livelli di raccolta differenziata e individuare soluzioni compatibili con le esigenze ambientali per i rifiuti trattati accumulati nei siti di stoccaggio provvisorio, in conformità ai criteri stabiliti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché dalla nuova direttiva quadro 2008/98/CE del 19 novembre 2008. Contestualmente, ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'ordinanza n. 2887, cessavano le funzioni del commissario delegato, Prefetto di Palermo, ed il nuovo commissario delegato era incaricato di proseguire nelle iniziative già poste in essere dal precedente commissario «anche per quanto attiene al progetto pilota di raccolta differenziata avviato nella città di Palermo». Al direttore del Dipartimento della protezione civile regionale venivano affidate altresì le attività attuative dell'articolo 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3875 del 2010, volte alla realizzazione degli «interventi necessari per la messa in sicurezza della discarica e per il corretto esercizio delle attività di gestione dei rifiuti ivi realizzate».

In tema è successivamente intervenuto l'articolo 2 del decreto-legge n. 43 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 71 del 2013, recante «Norme per evitare l'interruzione del servizio di raccolta e ge-

stione dei rifiuti urbani nel territorio di Palermo». Tale disposizione, atteso il permanere delle condizioni di emergenza ambientale, ha ritenuto di derogare alla previsione dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 59 del 2012, ai sensi del quale «le gestioni commissariali che operano, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono suscettibili di proroga o rinnovo, se non una sola volta e comunque non oltre il 31 dicembre 2012». In conseguenza, il menzionato art. 2 del decreto-legge n. 43 del 2013 ha prorogato gli effetti dell'ordinanza citata n. 3887/2010 sino al 31 dicembre 2013, limitando tuttavia tale proroga alla realizzazione degli interventi necessari: a) a completare la realizzazione ed autorizzazione della cosiddetta sesta vasca della discarica di Bellolampo nel comune di Palermo; b) a realizzare ed autorizzare nelle more della piena funzionalità della citata sesta vasca, speciali forme di gestione dei rifiuti; c) a mettere in sicurezza l'intera discarica, garantendo la corretta gestione del percolato in essa prodotto e completando il sistema impiantistico di trattamento meccanico e biologico dei rifiuti urbani, al fine di pervenire al conferimento in discarica di soli rifiuti trattati; d) a migliorare ed incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti nel territorio del comune di Palermo; e) a implementare e completare il sistema impiantistico previsto nel piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, al fine di assicurare una corretta gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

L'art. 2, comma 2, del menzionato decreto-legge n. 43, ha affidato le funzioni del commissario previsto dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3887 del 2010 ad un soggetto nominato dal Presidente della Regione Siciliana, mentre il successivo comma 2-*bis* ha disposto che i provvedimenti del commissario di cui alla ricordata lettera e) sono adottati previo parere vincolante dei prefetti competenti per territorio.

E in tale contesto che deve essere collocata la disposizione commissariale n. 164 del 19 dicembre 2011, intitolata "Programma Generale degli interventi dell'Ufficio del Commissario Delegato", cui si fa riferimento. Per dare organicità alle attività previste nell'ambito dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3887/2010, il menzionato "Programma Generale" allegato alla disposizione commissariale n. 164 (si veda il documento n. 58107/comm), l'ufficio del commissario delegato ha ritenuto indispensabile «rimuovere le seguenti problematiche»: a) «carenza di impianti destinati al trattamento delle matrici di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata»; b) «scadente dotazione di strumenti adeguati (mezzi, attrezzature eccetera) da parte delle Società d'ambito»; c) «scarse possibilità per i cittadini di conferire autonomamente i rifiuti esclusi dai normali circuiti di gestione integrata (ingombranti, speciali eccetera)»; d) «poche iniziative rivolte alla raccolta dei rifiuti (...) abbandonati; nonché scarsa attenzione alla "manutenzione" del territorio».

Tra le misure previste per affrontare le problematiche ricordate, viene richiamato il programma per l'incremento del sistema impiantistico destinato alla frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata dei

rifiuti, che prevede la realizzazione di 19 impianti di trattamento della frazione organica allo scopo di eliminare le cause che fino ad allora avevano messo in crisi l'avvio della raccolta.

Il programma, quindi, si poneva l'obiettivo di avviare immediatamente e nel più breve tempo possibile, la realizzazione di nuovi impianti di compostaggio e l'ampliamento ed il completamento degli impianti esistenti. In particolare, era prevista la realizzazione di 10 impianti entro il 31 dicembre 2012 ("a breve termine") che insieme agli altri impianti da realizzare avrebbero garantito una volumetria complessivamente sufficiente a rendere ciascuna Provincia autonoma nel trattamento della frazione umida proveniente da raccolta differenziata del 35 per cento e a rendere complessivamente il sistema degli impianti in grado di garantire il trattamento della frazione organica proveniente da raccolta differenziata prossima al 55 per cento; la realizzazione di ulteriori 5 impianti entro il 31 dicembre 2013 "a medio termine", per una capacità complessiva di trattamento più che sufficiente a trattare i rifiuti organici provenienti dalla raccolta differenziata oltre il 65 per cento. Per la realizzazione del programma era stato disposto il finanziamento complessivo di euro 94.686.329 a valere sulla contabilità speciale n. 5446 del 2010, attivata ai sensi dell'articolo 7, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3887 del 9 luglio 2010, ripartito nel seguente modo: euro 36.956.709 per la realizzazione di impianti "a breve termine", ed euro 57.729.620 per la realizzazione di impianti a "medio termine".

La disposizione commissariale n. 164 del 2011 e il relativo programma (n. 58107/comm), prevedevano misure per l'incremento della raccolta differenziata, un programma finanziario per gli interventi sostitutivi, un programma per l'adeguamento delle discariche con uno specifico piano per il triennio 2012-2014.

Con specifico riferimento alla ricordata disposizione commissariale n. 164, si rappresentano le considerazioni formulate dalla Regione Siciliana, così sintetizzabili.

I. La Regione ritiene che la citata disposizione commissariale, non avendo ricevuto il visto preventivo di legittimità della Corte dei Conti, non avrebbe acquisito alcuna validità giuridica. Riportandosi alla deliberazione della Corte dei Conti n. 106 del 2012, la Regione afferma altresì che la disposizione commissariale n. 164 non sarebbe un provvedimento avente carattere vincolante, poiché la stessa si limita ad adottare un programma di interventi non disponendo alcunché circa l'impegno di spesa e non vincolando pertanto alcuna somma. Inoltre, la medesima disposizione non comporterebbe alcun divieto di realizzare discariche o piattaforme con finanziamenti pubblici. La Regione Siciliana ritiene dunque che con la disposizione commissariale n. 164 del 2011 non sarebbe stato disposto lo stanziamento di euro 94.686.329 per gli impianti di compostaggio, non provvedendosi con la

stessa ad alcun impegno di spesa. Conseguentemente, le somme di cui all'ordinanza suddetta non sarebbero state giuridicamente vincolate.

II. Sempre con riferimento alla disposizione commissariale n. 164, la Regione Siciliana ritiene che, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge n. 43 del 2013, il commissario nominato per effetto di quest'ultimo non sarebbe stato obbligato da quanto precedentemente disposto dal commissario ormai cessato.

III. Gli altri impianti inseriti nel piano regionale ed in particolare gli impianti di compostaggio citati nell'interrogazione, non disponevano di alcuna progettazione cantierabile e non erano dotati di alcuna autorizzazione all'atto dell'insediamento del nuovo commissario (aprile 2013). Secondo gli elementi offerti, infatti, il precedente commissario avrebbe provveduto ad espletare le gare ad evidenza pubblica per cinque impianti di compostaggio sulla base di progetti preliminari. Tali gare, tuttavia, sono andate integralmente deserte e pertanto non sono state neppure aggiudicate.

IV. Con riferimento agli interventi indicati dalla lettera e) dell'art. 2 del decreto-legge n. 43 del 2013, la Regione Siciliana ha invece evidenziato che, ai sensi del comma 2 del citato articolo, i prefetti di Messina, Enna e Gela hanno rilasciato parere favorevole alla realizzazione degli impianti, precisando che, secondo l'Avvocatura distrettuale dello Stato, di Messina, l'attività valutativa dei prefetti non potrebbe che limitarsi alla verifica di eventuali motivi ostativi alla realizzazione dell'opera.

V. Per la Regione Siciliana, il nominato commissario delegato sui rifiuti aveva comunque la facoltà di realizzare gli impianti previsti dal Piano regionale dei rifiuti approvato nel 2012 e, in forza di ciò, aveva intrapreso la realizzazione di tre piattaforme (Messina, Enna e Gela), comprensive non solo di discarica, ma anche di impianto di trattamento meccanico biologico e compostaggio. Tali impianti, peraltro, erano dotati di autorizzazione VIA ed AIA ed inseriti nel piano regionale oltre che previsti nel programma di cui alla disposizione n. 164 del 2011.

VI. La Regione Siciliana precisa infine che, con specifico riferimento agli impianti di compostaggio, dopo aver espletato le gare ad evidenza pubblica sulla base di progetti preliminari poi andate deserte, starebbe provvedendo a redigere una progettazione utile per procedere all'appalto degli impianti di compostaggio.

Tanto premesso, pare opportuno precisare quanto segue.

La disposizione commissariale n. 164 del 19 dicembre 2011 è stata adottata dall'ufficio del commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella Regione Siciliana in forza dei poteri allo stesso conferiti con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 luglio 2010, n. 3887. Al ri-

guardo, rileva in particolare l'art. 4, comma 1, che autorizza il commissario delegato «ad individuare e disporre la realizzazione degli interventi di immediato effetto, indispensabili per garantire al sistema regionale di gestione integrata dei rifiuti nel suo complesso, un periodo di efficienza e durata sufficiente ad assicurare il raggiungimento di una condizione di funzionalità a regime, attraverso l'aumento dei livelli della raccolta differenziata, la diminuzione della quantità di rifiuti da smaltire, le attività di recupero dei materiali e l'approntamento dei mezzi e delle attrezzature occorrenti al riguardo».

La suddetta disposizione commissariale è stata oggetto di esame presso la Sezione controllo della Corte dei Conti nell'adunanza del 19 gennaio 2012. In tale occasione la Corte, con deliberazione n. 106/2012/PREV, ha declinato la propria competenza, affermando che sono sottoposti al proprio controllo di legittimità, ai sensi del comma 2-*sexies* dell'art. 2 del decreto-legge n. 225 del 2010, soltanto gli atti di esercizio della funzione *extra ordinem* del commissario delegato, tali da rappresentare «un vero e proprio provvedimento conclusivo d'un procedimento legato alle finalità dell'O.P.C.M.» in grado di «incidere in via immediata sulla sfera giuridica di soggetti esterni o interni all'Amministrazione». Viceversa, la disposizione in esame costituisce semplicemente «un momento di organizzazione e di coordinamento tra i diversi soggetti amministrativi coinvolti nella gestione dei rifiuti, operato attraverso la tendenziale indicazione di una serie di obiettivi e la pertinente assegnazione di risorse finanziarie».

Le menzionate considerazioni della Corte dei Conti, dunque, consentono senz'altro di affermare la non necessità del controllo di quest'ultima in ordine ad atti quali quello in esame. Più incerto invece, risulta il grado di vincolatività giuridica di quest'ultimo con riferimento alla successiva attività del medesimo ufficio commissariale. Al riguardo, peraltro, merita di essere evidenziato come, trovando la disposizione commissariale n. 164 il proprio fondamento legittimante nell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3887 e nello stato di emergenza ad essa connesso, la sua vincolatività giuridica (nei confronti delle successive attività commissariali) rimane connessa con la perdurante vigenza di quest'ultima, restando peraltro circoscritta ai limiti di tale vigenza.

Sul punto, quindi, è necessario rilevare che la piena efficacia nell'ordinamento dell'ordinanza n. 3887 è cessata il 31 dicembre 2012, e che la medesima è stata successivamente prorogata fino al 31 dicembre 2013 in forza del già più volte evocato art. 2 del decreto-legge n. 43 del 2013, solo però limitatamente a quanto necessario al conseguimento delle finalità (art. 2 del decreto-legge n. 43 del 2013, lett. da *a*) ad *e*). La vincolatività nei confronti del medesimo ufficio commissariale, che la disposizione n. 164 aveva dispiegato durante il pieno vigore dell'ordinanza n. 3887, sarebbe stata circoscritta a quei soli interventi in essa previsti volti al raggiungimento di dette finalità.

Per quanto concerne gli aspetti di natura finanziaria, si osserva che l'articolo 5 della citata disposizione commissariale prevede un meccanismo secondo cui «le somme per la realizzazione del Programma generale degli interventi del Commissario delegato saranno impegnati da questo ufficio del commissario delegato in conformità ai regolamenti che saranno elaborati per ogni programma specifico». Si tratta di un aspetto che merita senza dubbio di ricevere ulteriore approfondimento. Il Ministero dell'ambiente, dunque, chiederà di fornire ulteriori e più puntuali elementi informativi in merito all'elaborazione o meno dei predetti regolamenti in relazione a specifici programmi. In particolare, si chiederà di sapere attraverso quali procedure e specifici provvedimenti sono stati posti in essere gli atti diversi da quelli previsti dalla citata disposizione commissariale n. 164 del 2011.

Con riferimento agli aspetti relativi alla programmazione delle procedure ad evidenza pubblica per la realizzazione degli impianti di compostaggio, nel prendere atto di quanto affermato dalla Regione e, cioè, che dopo aver espletato le gare ad evidenza pubblica sulla base di progetti preliminari, poi andate deserte, sta provvedendo a redigere una progettazione utile per procedere all'appalto degli impianti di compostaggio, si rileva comunque il lungo lasso temporale intercorso dalla data di nomina del commissario delegato ad oggi. Al riguardo, si chiederà di fornire ulteriori e più puntuali elementi informativi e, in ogni caso, per quanto concerne tutti gli aspetti relativi alle procedure ad evidenza pubblica richiamati dagli interroganti, si rinvia alle valutazioni che gli stessi vorranno richiedere alla competente autorità anticorruzione mediante l'invio di eventuali e specifici quesiti informativi.

Anche in riferimento agli interventi indicati dalla lettera e) dell'art. 2 del decreto-legge n. 43 del 2013 ed, in particolare, a quanto affermato dalla Regione Siciliana secondo cui, ai sensi del comma 2-bis del citato articolo, i prefetti di Messina, Enna e Gela hanno rilasciato parere favorevole alla realizzazione degli impianti precisando che, secondo l'Avvocatura distrettuale dello Stato, di Messina, l'attività valutativa dei prefetti non può che limitarsi alla verifica di eventuali motivi ostativi alla realizzazione dell'opera, sarebbero necessari ulteriori elementi informativi. Si chiederà di specificare il contesto entro cui si inserisce il richiamato parere dell'Avvocatura distrettuale, al fine di coglierne la portata applicativa, nonché di chiarire se, e in che termini sono state coinvolte preventivamente tutte le competenti Prefetture.

Ad ogni modo, fermo restando quanto osservato circa la natura della disposizione commissariale n. 164, si evidenzia comunque la rilevanza di alcuni interventi previsti nel richiamato programma generale al fine di superare le forti criticità, ancora oggi esistenti. Ciò premesso, corre l'obbligo di richiamare il piano regionale di gestione dei rifiuti e, al contempo, capire se, a prescindere dalle richiamate disposizioni commissariali del 2011, gli interventi posti in essere in questi anni siano stati completati ed efficaci.

Il lungo iter di predisposizione ed approvazione del piano di gestione dei rifiuti urbani della Regione Siciliana è iniziato a giugno del 2011. Lo stesso Ministero, nel corso dell'esame, ha analizzato più volte il suddetto piano e le successive revisioni ed integrazioni predisposte dal commissario delegato e in particolare dall'ISPRA. La versione definitiva del piano, acquisita in data 2 luglio 2012, completamente rielaborata rispetto alla versione del febbraio 2011, risultava in generale coerente ed esaustiva rispetto alle carenze della versione precedente.

Il piano prevedeva il raggiungimento dei valori di raccolta differenziata a norma di legge (65 per cento), individuando i flussi di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e destinati a compostaggio ed alle altre filiere di riciclo. Prevedeva inoltre che il rifiuto residuo (35 per cento di indifferenziato) fosse inviato ad impianti di preselezione per la separazione delle frazioni umide da quelle secche. Le frazioni umide erano destinate alla stabilizzazione aerobica necessaria al conferimento delle stesse in discarica, mentre le frazioni secche erano destinate a recupero energetico. In merito al recupero energetico, il piano ipotizzava di utilizzare la capacità degli impianti esistenti di produzione di cemento e di energia elettrica potenzialmente capaci di assorbire circa 250.000-300.000 tonnellate all'anno di CSS. La restante quota di CSS prodotta in ambito regionale avrebbe dovuto, invece, trovare utilizzo in impianti dedicati all'incenerimento del CSS (termovalorizzatori, gassificatori). Il piano prevedeva che il commissario delegato dovesse procedere a verificare la disponibilità dei gestori degli impianti industriali (cementerei e impianti di produzione di energia elettrica) ad assorbire il CSS prodotto in Regione anche tramite riconversione degli impianti.

Sulla base del parere fornito dalla Direzione generale TRI (oggi Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento), il Ministro ha approvato con decreto il Piano in data 11 luglio 2012, con la specifica prescrizione secondo la quale il medesimo «doveva successivamente essere sottoposto alle previste procedure di Valutazione Ambientale Strategica». In merito alla predetta procedura di VAS, si segnala che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS (CTVA) si è espressa con parere positivo n. 1625 del 17 ottobre 2014 a condizione che, nella stesura dell'aggiornamento del Piano di gestione, già avviata, fossero rispettate alcune prescrizioni.

Con atto n. 100 del 28 maggio 2015, il Ministro dell'ambiente ha adottato il decreto di VAS relativo al piano regionale di gestione dei rifiuti urbani della Sicilia. In data 7 agosto 2015, il Presidente del Consiglio dei ministri ha diffidato la Regione Siciliana ad approvare, entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, il piano regionale di gestione dei rifiuti, in modo da assicurare l'adeguamento alle prescrizioni definite in sede di VAS dal decreto del Ministro dell'ambiente citato.

Con delibera n. 2 del 18 gennaio 2016, la Giunta regionale siciliana ha approvato il Piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani in Sicilia,

adottato dal commissario delegato per il superamento dell'emergenza e approvato dal Ministro dell'ambiente con decreto dell'11 luglio 2012, in termini pienamente conformi alle prescrizioni definite in sede di VAS dal decreto dello stesso Ministro. Sull'argomento verranno comunque richieste ulteriori informazioni circa la regolarità della procedura seguita, fermo restando, in ogni caso, il principio generale secondo il quale gli atti amministrativi debbono considerarsi validi ed efficaci fino al loro eventuale annullamento o, comunque, fino ad una pronuncia giurisdizionale che ne disponga in via cautelare la sospensione dell'efficacia.

Ad ogni modo si fa presente che i dati relativi alla produzione e alla gestione dei rifiuti nella Regione Siciliana, riportati nel rapporto ISPRA presentato nel 2015, fanno emergere una situazione di forte criticità, legata ad una invarianza della raccolta differenziata negli ultimi 5 anni. Infatti mentre la produzione dei rifiuti è passata da 2.611.281 tonnellate del 2010 a 2 tonnellate nel 2014, la percentuale di raccolta differenziata è passata dal 9 al 12.5 per cento, con un valore massimo relativo all'anno 2013 del 13.3 per cento. La quantità di rifiuti raccolti in modo differenziatosi è quindi ridotta di oltre un punto percentuale nell'ultimo anno in controtendenza con l'andamento nazionale che, nello stesso anno, ha registrato un valore pari a 42.5 per cento.

La raccolta differenziata ammonta a 292.972 tonnellate nel 2014, di cui 167.143 tonnellate, costituite dalla frazione secca riciclabile (plastica, carta, metalli, vetro), inviate alle piattaforme CONAI e correttamente avviate al riciclo e la restante parte, pari a 125.829 tonnellate, costituite dalla frazione organica inviate agli impianti di compostaggio regionali.

Per la gestione della frazione organica in Regione, sempre sulla base dei dati ISPRA, risultano operativi 15 impianti di compostaggio, con una potenzialità complessiva autorizzata pari a 416.967 tonnellate annue. Tale capacità ha permesso di trattare in tali impianti anche i rifiuti provenienti da altre Regioni, raggiungendo una quantità trattata nel 2014 di 161.685 tonnellate, contro le 125.829 tonnellate provenienti dalla raccolta differenziata regionale e lasciando inutilizzata una capacità residua degli impianti di 255.232 tonnellate che potrebbero essere fruttate al crescere della raccolta differenziata.

Le quantità di rifiuto indifferenziato prodotte nel 2014 ammontano a 2.049.247 tonnellate. Di tali quantità solo 349.774 tonnellate sono state inviate ai due impianti di trattamento biomeccanico (TMB) e quindi pretrattate prima di essere inviate al successivo smaltimento, come previsto dalla Direttiva europea.

I rifiuti in uscita dagli impianti TMB sono stati invece inviati a smaltimento, nel seguente modo: a) 49.073 tonnellate sono state inviate alla bio-stabilizzazione effettuata in deroga alle prescrizioni, con tempi del pro-

cesso ridotti; b) 225.224 tonnellate sono diventate CSS, recuperato energeticamente in altre Regioni e in impianti produttivi regionali (quali i cementifici); c) 1.123 tonnellate sono state avviate al recupero di materia; d) 74.354 tonnellate sono state smaltite in discarica.

Una quota pari a 1.003.302 tonnellate, invece, è stata smaltita in discarica senza pretrattamento effettivo e utilizzando, in molti casi, discariche in deroga alle prescrizione AIA attraverso ordinanze del Presidente della Regione o del Sindaco.

La capacità residua attuale di trattamento in discarica non garantisce l'autonomia regionale e l'assenza di impianti di termovalorizzazione rende ancora più critica la situazione.

Lo scorso dicembre la Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento (RIN) ha quindi richiesto alla Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 191, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e visto il perdurare del regime straordinario in virtù di ordinanze presidenziali e sindacali adottate ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, di comunicare quali iniziative siano state assunte per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti, invitando la stessa a fornire ogni elemento richiesto entro 15 giorni dal ricevimento della suddetta richiesta, al fine di valutare conseguenti azioni eventualmente dovute per il riassetto del ciclo di funzionamento dei rifiuti su tutto il territorio regionale.

Il 19 gennaio 2016, il dirigente generale del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti e l'assessore regionale hanno dato riscontro alla citata nota della Direzione, illustrando le criticità nella gestione dei rifiuti e rinnovando la richiesta di intesa con il Ministero dell'ambiente per la reiterazione dell'ordinanza del sindaco di Palermo relativamente alla gestione della discarica di Bellolampo, nonché dell'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana relativamente all'impiantistica regionale ed in particolare per l'impianto di TMB sito a Catania-Lentini della "Sicula Trasporti" e la discarica sita a Motta Sant'Anastasia (CT) gestita dalla "Oikos".

La tematica rimane nella costante attenzione di questo Ministero e, proprio al fine di consentire un'efficace definizione anche degli atti conseguenti alle diffide del Governo, lo scorso 29 aprile si è tenuto presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito incontro con il Presidente della Regione Siciliana e con l'Assessore competente per conoscere il concreto percorso di attuazione degli interventi e delle azioni poste in essere dalla Regione per superare tutte le criticità evidenziate.

Per quanto di competenza, questo Ministero continuerà a svolgere un'attività di monitoraggio e di sollecito nei confronti della Regione Siciliana, anche al fine di valutare un'eventuale coinvolgimento di altri soggetti istituzionali.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

GALLETTI

(17 maggio 2016)

TOSATO. - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

l'interrogante in un precedente atto di sindacato ispettivo (4-03071 del 25 novembre 2014) poneva all'attenzione del Ministro in indirizzo la problematica legata alla presenza nel territorio della Lessinia del lupo, chiedendo di prendere in considerazione la possibilità di procedere alla traslocazione, in aree più adeguate, degli esemplari presenti;

la presenza del lupo nel territorio della Lessinia realizza il progetto "Life natura 2012" IT 000807 "WolfAlps: il lupo nelle Alpi", che punta sulla conservazione del lupo e sulla convivenza con le attività di montagna;

nell'atto si evidenziava come, negli ultimi anni, la specie lupo creasse gravissimi problemi a carico dei locali allevamenti zootecnici e delle attività turistiche (si tratta di attività produttive sulle quali si regge l'intera economia della Lessinia) e alla popolazione, allarmata e intimorita dalla presenza dell'animale. La situazione ad oggi purtroppo non è cambiata, anzi, si può dire che si è ulteriormente aggravata, venendo meno, quindi, il presupposto del progetto volto a tutelare il lupo e la convivenza nel territorio in cui è insediato;

con lettera datata 1° febbraio 2016 la Provincia di Verona ha sottoposto nuovamente al Ministro la delicata e critica questione delle predazioni effettuate dal branco di lupi situati nel territorio della Lessinia;

i sindaci dell'altipiano hanno espresso la preoccupazione per la progressiva espansione del branco, arrivato a 13 unità. Nel 2014 sono stati 54 i capi di bestiame predati, di cui 39 uccisi, 9 feriti e 6 soppressi e nel 2015 sono stati 48 di cui 42 uccisi, 3 feriti e 3 soppressi. Con le predazioni occorse nel solo biennio 2014-2015 è stato dilapidato un patrimonio equivalente a due stalle di grandi dimensioni;

gli allevatori sono stati risarciti al 100 per cento dei danni subiti dai lupi, ma a parere dell'interrogante non è questa la via da percorrere per risolvere il problema. Vengono risarciti i danni diretti, ma non quelli indiretti che sono difficilmente quantificabili, come ad esempio il calo produttivo delle mandrie in conseguenza dello spavento causato, la dispersione delle stesse con conseguenziale lavoro aggiuntivo per recuperare i capi e tanti altri problemi collegati;

esiste la possibilità concreta che si arrivi all'abbandono dei pascoli dell'altipiano e alla fine dell'allevamento in montagna oltre che all'abbandono dei luoghi da parte della popolazione. La montagna già soffre, per morfologia e clima, di scarsa densità abitativa e di difficoltà produttive, e con la presenza di questo esemplare le cose non possono certo che peggiorare;

la soluzione di procedere a recintare un'area di migliaia di ettari al fine di contenere l'aggressività del branco risulta non praticabile sia dal punto di vista economico, si parla di centinaia di migliaia di euro, che dal punto di vista operativo;

nella risposta al citato atto di sindacato ispettivo il Ministro riferiva che, «al fine di rendere un esauriente e informato riscontro all'interrogazione», era stato nuovamente interessato l'ISPRA. «L'ISPRA ha riferito di essere a conoscenza delle problematiche causate dalla presenza del lupo nel territorio della Lessinia, già evidenziate in precedenti richieste di parere, ritenendo di poter confermare che l'impatto predatorio del lupo può effettivamente determinare rilevanti danni alle aziende zootecniche colpite», ma ribadendo anche che «la cattura e spostamento del branco responsabile degli episodi di predazione non risulta opzione tecnicamente applicabile», elencando una serie di motivazioni;

il Ministro concludeva confermando che «In merito alla richiesta di riconsiderare la possibilità di procedere alla traslocazione dei lupi presenti in Lessinia, non si può che ribadire che tale proposta non rientra tra le soluzioni percorribili (...) ferma restando la necessità di ridurre nei limiti del possibile il conflitto fra gli interessi antropici e la conservazione della specie»,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover rivalutare insieme con l'ISPRA la decisione di non traslocare i lupi dal territorio della Lessinia ad altro sito o, in alternativa, trovare soluzioni che siano attuabili e sostenibili anche sotto il punto di vista economico, al fine di rimuovere il disagio e le avversità, in continuo aumento, che il branco di lupi sta provocando alle comunità locali;

se non sia necessario organizzare dei sopralluoghi sul posto, attivando anche un tavolo tecnico tra Ministero e amministrazioni locali, al fine di rendersi conto della reale situazione in cui versano gli allevatori e la popolazione della Lessinia;

se non ritenga opportuno per quanto di competenza promuovere iniziative legislative volte alla modifica delle norme attualmente in vigore.

(4-05216)

(4 febbraio 2016)

RISPOSTA. - La conservazione e la gestione del lupo costituiscono un argomento che catalizza l'attenzione dei portatori di interesse e della società civile suscitando ampio dibattito in tutte le sedi; inoltre polarizza le posizioni su opposti schieramenti: da un lato, le ragioni di chi vede i danni provocati da questo predatore e, dall'altro, le ragioni di chi chiede la tutela di una specie protetta .

In questo contesto il Ministero dell'ambiente si è attivato per aggiornare il Piano d'azione del lupo, risalente al 2002 e ormai superato. Questo anche grazie al fatto che, a seguito di anni di impegno e di risorse investite da parte delle amministrazioni pubbliche e di privati (non esiste alcuna specie protetta in Italia per la quale siano state investite più risorse), lo stato di conservazione del lupo è oggi notevolmente migliorato (si stimano tra 1.000 e 2.000 animali contro i poco più di 100 all'inizio degli anni '70). La più recente valutazione della IUCN (Unione internazionale per la conservazione della natura) per il lupo in Italia indica un rischio di estinzione inferiore rispetto al passato, dal momento che la specie non è più inserita nella categoria "in pericolo di estinzione", ma nella categoria inferiore di specie "vulnerabile".

L'aggiornamento del Piano d'azione è basato sulle migliori conoscenze scientifiche, attraverso un percorso condotto in assoluta trasparenza tramite incontri tecnici di esperti, consultazione dei portatori di interesse (associazioni di protezione ambientale, associazioni agricole, rappresentanti delle aree protette, eccetera) e lavori del Comitato paritetico per la biodiversità, organi di *governance* della Strategia nazionale della biodiversità al quale partecipano i Ministeri interessati, le Regioni e le Province autonome. Solo a seguito dell'approvazione da parte di tale Comitato si chiederà alla Conferenza Stato-Regioni di esprimere l'intesa sul Piano d'azione in questione.

Nella riunione del 17 febbraio 2016 il Comitato paritetico per la biodiversità ha condiviso la necessità di aggiornare il documento risalente al

2002. Si è anche riconosciuto che l'attuale bozza di "Piano di conservazione e di gestione del lupo in Italia" è stata redatta su solide basi tecnico-scientifiche, con il supporto dei migliori esperti in materia (una settantina di esperti hanno fornito dati e informazioni utili per la stesura del Piano).

Nel contempo si è condivisa l'esigenza di approfondire tutti gli aspetti del medesimo piano, al fine di adottare uno strumento che consenta di proteggere una specie di particolare pregio e che garantisca allo stesso tempo una convivenza sostenibile con le attività antropiche, tra cui l'allevamento.

Nell'ambito delle misure volte a migliorare lo stato di conservazione del lupo, sono state oggetto di approfondimento le ipotesi di deroghe al divieto di prelievo, secondo quanto previsto dalla direttiva "Habitat" e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, ponendo tuttavia una serie di prescrizioni più stringenti rispetto alla normativa vigente.

La competente Direzione generale del Ministero ha raccolto i commenti da parte delle Regioni, delle Province autonome e dei Ministeri, nonché delle associazioni ambientaliste, delle associazioni agricole, delle aree protette e di esperti. Un ulteriore importante momento di confronto è stato il *meeting* organizzato presso il Parco nazionale della Majella il giorno 8 aprile 2016, in cui sono state presentate le buone pratiche per il futuro del lupo in Italia.

Dai commenti e contributi ricevuti emerge un generale apprezzamento per l'iniziativa di procedere ad un rinnovato Piano nazionale per il lupo e consenso sull'impianto generale del Piano e la sua articolazione. In estrema sintesi i contributi finora pervenuti suggeriscono miglioramenti puntuali e un approfondimento sul tema del ricorso alle deroghe, ritenute importanti da alcune Regioni e per contro non risolutive da parte di altre.

La maggior parte delle osservazioni è stata recepita in quanto utile, a chiarire concetti ed inserire precisazioni.

All'esito di questi aggiornamenti il Piano prevede ora ventidue azioni, oltre a quella sulle deroghe che non si configura come un'azione in senso stretto perché costituisce una possibilità già prevista per legge, la cui operatività è peraltro stata subordinata alla realizzazione delle azioni relative alla prevenzione e all'indennizzo dei danni e alla condizione che la limitazione non comporti rischi per lo stato di conservazione della specie.

Per ogni azione sono indicati esplicitamente tempi, priorità, responsabili, programma, indicatori di realizzazione.

Le principali modifiche rispetto alla versione originale presentata al Comitato paritetico per la biodiversità riguardano le azioni di prevenzione

e mitigazione dei danni al bestiame domestico, di controllo del randagismo e degli ibridi, di applicazione delle deroghe, di attività di antibracconaggio, di sensibilizzazione, divulgazione ed informazione. In particolare si evidenzia: una nuova azione per contrastare il bracconaggio, mediante la costituzione di un nucleo dedicato alle attività investigative e repressive del bracconaggio; revisione e rafforzamento delle sei misure di prevenzione, mitigazione dei conflitti, indennizzo dei danni, inclusa la valutazione della loro efficacia; revisione e rafforzamento delle tre misure di sensibilizzazione, divulgazione e informazione; rafforzamento dei vincoli per le deroghe al divieto di abbattimento di lupi, ivi inclusa la prescrizione della sua operatività solo a seguito dell'attuazione dell'azione relativa a indennizzo dei danni, sussidi e incentivi.

Con riferimento alle informazioni circolate anche attraverso gli organi di stampa, si specifica che nella bozza del Piano non è prevista alcuna quota di abbattimenti autorizzati a priori (concetto contrario alla direttiva "Habitat", alla normativa nazionale e totalmente estraneo al Piano) e in nessun punto del Piano si fa riferimento all'abbattimento di cani-lupo e cani randagi, né all'interno delle aree protette né al di fuori. È fissata invece una precisa autolimitazione alle possibilità di deroga per il controllo del lupo già consentite dalla normativa vigente. Per contro, il nuovo Piano d'azione di prossima emanazione stabilisce azioni mirate a migliorare le attività di antibracconaggio, di prevenzione ed indennizzo dei danni, di informazione e sensibilizzazione.

Come concordato nella citata riunione del 17 febbraio 2016, la competente Direzione generale del Ministero ha quindi recentemente inviato la nuova versione del "Piano di conservazione e gestione del lupo in Italia" al Comitato paritetico per la biodiversità per un'ulteriore verifica e per approvazione con procedura *online* da concludersi entro il 13 maggio 2016, a seguito della quale si provvederà ad inviare tutta la documentazione alla Conferenza Stato-Regioni.

Con riferimento ai quesiti posti, si precisa che il citato parere di ISPRA già chiariva che la traslocazione dei lupi è estremamente difficile dal punto di vista tecnico e di fatto irrealizzabile in un contesto densamente popolato come quello italiano, anche rispetto alla richiesta della Regione Veneto che avrebbe comunque oggettive difficoltà nell'individuare un Comune disposto ad accettare sul proprio territorio il rilascio dei lupi catturati in Lessinia. Per contro, il nuovo Piano d'azione di prossima emanazione stabilisce azioni mirate a migliorare la convivenza fra il lupo e le attività umane, *in primis* le attività zootecniche. In particolare vi sono azioni per migliorare le misure di prevenzione ed indennizzo dei danni, e in casi estremi vi è la possibilità di ricorrere alla rimozione di singoli lupi. Inoltre il citato "Life WolfAlps" lavora proprio sul territorio per sviluppare e diffondere esperienze e modalità di convivenza sostenibile con il lupo.

Si informa inoltre che l'ISPRA ha già effettuato un sopralluogo nella zona interessata e che la situazione appare già chiara sulla base della documentazione pervenuta al Ministero dell'ambiente.

Si ritiene infine che non sia necessario promuovere iniziative legislative volte alla modifica delle norme vigenti (la normativa attuale, ad esempio, già consente in determinate condizioni di procedere con eventuali rimozioni di lupi), bensì azioni amministrative come quelle previste dal nuovo Piano d'azione.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

GALLETTI

(17 maggio 2016)
